

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

SECONDA COMMISSIONE
(Territorio, Ambiente e Infrastrutture)

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 08 agosto 2023

Presidente: Manuele Marcovecchio

Consigliere Segretario facente funzione: Vincenzo D'Incecco

	ASS.		ASS.
<i>BLASIOLI Antonio</i>	X	<i>FEDELE Giorgio</i>	
<i>CARDINALI Simona</i>	X	<i>MARCOVECCHIO Manuele</i>	
<i>D'ANNUNTIIS Umberto</i>		<i>MARCOZZI Sara</i>	X
<i>D'INCECCO Vincenzo</i>		<i>SANTANGELO Roberto</i>	X
<i>DI BENEDETTO Americo</i>		<i>STELLA Barbara</i>	
		<i>PIETRUCCI Pierpaolo</i>	X

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Cardinali più delega D'Incecco.

DELIBERA N. 4

OGGETTO: “Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica”.



La Seconda Commissione Consiliare Permanente,

VISTO l'articolo 38 dello Statuto;

VISTO l'art. 76 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale d'Abruzzo;

VISTA la delibera di G.R, n. 192/C del 31/03/2023 << Approvazione proposta di regolamento regionale recante " Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica">>;

UDITA la relazione del Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente;

DATO ATTO che sono stati presentati n. 19 emendamenti di cui n. 5 ritirati dai relativi proponenti e 14 approvati a maggioranza regolamentare.

ESEGUITE distinte votazioni con procedimento palese degli emendamenti e dei singoli articoli di cui consta il Regolamento e, dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza Regolamentare,

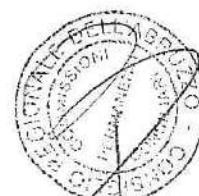
Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il regolamento nel suo complesso come modificato

LO APPROVA

A maggioranza dei Consiglieri presenti.

Consigliere Segretario
Vincenzo D'Incecco

Il Presidente
Manuele Marcovecchio



RELAZIONE
DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE
(Territorio, Ambiente e Infrastrutture)

Il presente regolamento, approvato con la delibera di G.R. n. 192/C del 31/03/2023 è stato assegnato in data 16.05.2023, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale, alla Seconda Commissione Consiliare Permanente in sede deliberante.

La Seconda commissione lo ha esaminato in diverse sedute nel corso delle quali sono stati auditi l'Assessore regionale competente per materia e il Dipartimento regionale Territorio e Ambiente.

Sulla proposta di Regolamento sono stati presentati n. 19 emendamenti dei quali n. 5 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

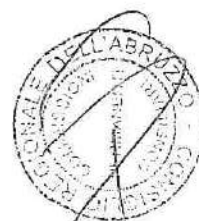
Nell'ultima seduta dell'8 agosto 2023 il Presidente ha posto in votazione i restanti n. 14 emendamenti nonché i singoli articoli componenti il provvedimento, così come modificati, e tutti sono stati approvati a maggioranza regolamentare.

Di seguito la Commissione ha approvato, a maggioranza dei Consiglieri presenti, l'intero articolato componente il Regolamento ed, infine, l'intero testo nel suo complesso così come modificato.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio, D'Incecco più delega Cardinali, D'Annunziis.

Si sono astenuti i Consiglieri Stella e Fedele.

Il Presidente
Manuele Marcovecchio



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione è finalizzata ad illustrare le innovazioni apportate dal nuovo Regolamento di **“Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica”**, in sostituzione dell'attuale Regolamento DPGR n. 3/Reg./2007.

Motivazioni

L'attuale Regolamento Regionale, che risale al 2007, risulta non più conforme al novato quadro normativo di riferimento e alle numerose misure di semplificazione messe in atto negli ultimi anni a livello statale, anche e soprattutto nel recepimento degli indirizzi europei in materia di tutela ambientale e nel coordinamento delle relative autorizzazioni.

Le principali modifiche introdotte col nuovo testo proposto possono essere concettualmente suddivise nelle seguenti categorie:

1. Aggiornamenti al nuovo quadro normativo

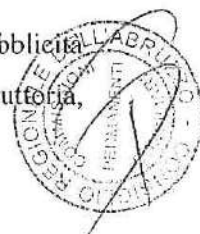
Gli aggiornamenti rispetto alle innovazioni normative si rendono necessari per coordinare il testo con le modifiche legislative subentrate (in particolare per quelle riguardanti definizioni, competenze, modalità operative ecc.) nella materia specifica delle derivazioni idriche. Ad esempio, è stato integrato nel procedimento l'obbligo alla valutazione ambientale ex ante. per quanto riguarda, invece, le modalità procedurali in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, in particolare, è stato introdotto il coordinamento con il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27-bis del D.Lgs 152/06).

2. Snellimento della struttura della procedura

L'attuale struttura della procedura è articolata e complessa. Pone la pubblicità a metà iter e la decisione sulla concorrenza al suo termine, determinando alcune criticità quali:

- - la necessità di attivare due conferenze di servizi, prima e dopo la pubblicazione, questo per ciascuna domanda concorrente;
- - problematiche di rispetto del segreto industriale per le amministrazioni che si esprimono nella conferenza di servizi posta a monte della pubblicazione, ad esempio i comuni o gli enti parco sono soggetti potenzialmente concorrenti, che non possono visionare gli elaborati progettuali;
- - necessità di svolgere una terza conferenza di servizi e riacquisire nuovamente tutti i pareri sulla domanda concorrente prescelta in caso di PAUR o di Autorizzazione Unica.
- **La durata complessiva dell'iter attualmente è di 18 mesi - circa 26 in caso di PAUR o AU.**

La struttura semplificata proposta prevede di svolgere subito gli adempimenti relativi alla pubblicità ed alla scelta della domanda concorrente da preferire. Solo su tale domanda si svolgerà l'istruttoria,



mediante una singola conferenza di servizi decisoria. Per le derivazioni idroelettriche e per quelle soggette a VIA regionale l'istruttoria e la raccolta di tutti i pareri si svolgerà direttamente nell'ambito della CdS di Autorizzazione Unica o di PAUR.

Si avrà quindi in ogni caso una singola conferenza di servizi in luogo delle tre attualmente necessarie.

La nuova struttura consente altresì di superare anche le attuali problematiche relative al segreto industriale e garantisce che le decisioni siano prese in modo condiviso, pluristrutturato e in tempi certi.

La nuova struttura della procedura abbrevia i termini a 6 mesi - circa 12 in caso di PAUR o AU

3. Semplificazioni per i prelievi trascurabili

Attualmente il regolamento non gradua la complessità della procedura in base alla tipologia ed entità del prelievo, sottoponendo allo stesso complesso iter un prelievo trascurabile di un pozzo e una vasta derivazione superficiale.

Nel nuovo regolamento vengono introdotte due nuove categorie di derivazioni di modesta entità, irrilevanti ai fini del bilancio idrico, assentibili direttamente dal Servizio Procedente - Genio Civile, con semplificazioni procedurali e minimizzazione della documentazione tecnica (senza Valutazione Ambientale ex Ante). Si tratta delle due categorie:

- derivazioni minime – prelievi sotterranei fino a 1.500 mc/anno e portata media 0,2 l/s;
- derivazioni con impatto trascurabile – prelievi sotterranei fino a 6.000 mc/anno e portata media 0,2 l/s.

4. Semplificazioni per i consorzi irrigui e di bonifica

È introdotta una procedura semplificata per il rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazioni ai consorzi irrigui e di bonifica, relative a prelievi già in atto all'entrata in vigore del PTA che, in quanto riguardanti strutture consortili frutto di ingenti investimenti pubblici e in ragione del rilevante interesse pubblico che rivestono, possono essere assentite senza pubblicità e senza ulteriori istruttorie, ferme restando le eventuali necessarie procedure a carattere ambientale.

Per tutto quanto sopra esposto, il nuovo regolamento consentirà una più rapida, efficace ed economica gestione della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione, garantendo la certezza dei tempi, risparmio di risorse pubbliche nonché il corretto coordinamento con le altre procedure uniche previste per legge.

Il nuovo regolamento si compone di sei titoli e sessantadue articoli.

Titolo I “Disposizioni generali” comprende gli articoli da 1 a 10

All'art. 1 definisce l'oggetto ossia la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica e le finalità (semplificazione amministrativa, perseguimento della razionale ed efficiente gestione, risparmio e salvaguardia delle risorse idriche).



All'art. 2 definisce l'ambito di applicazione.

L'art. 3 contiene le definizioni.

L'Art. 4 definisce le competenze suddividendole tra quelle in capo ai Servizi Procedenti – Genio Civile e quelle in capo all'Autorità Concedente – Servizio Demanio Idrico e Fluviale.

L'Art. 5 riporta la classificazione delle derivazioni suddividendole in:

- a) derivazioni piccole e grandi da acque superficiali;
- b) derivazioni piccole e grandi da acque sotterranee;
- c) derivazioni piccole e grandi da acque sorgive;
- d) derivazioni con impatto trascurabile;
- e) derivazioni minime.

All'art. 6 riporta gli usi delle acque pubbliche distinti in: consumo umano o potabile, irriguo, idroelettrico e forza motrice, industriale, piscicoltura, civile, igienico, antincendio, autolavaggio, zootecnico, domestico, didattico-rifugistico.

L'art. 7 reca gli adempimenti di denuncia in riferimento all'uso domestico delle acque sotterranee.

L'art.8 reca indicazioni sul procedimento di concessione per le derivazioni minime, ossia prelievi sotterranei fino a 1.500 mc/anno e portata media 0,2 l/s.

L'art. 9 è relativo al catasto delle utilizzazioni delle acque pubbliche, il cui aggiornamento è in capo all'Autorità Concedente.

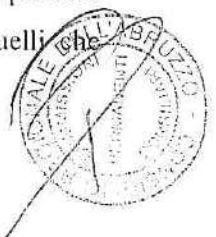
L'art. 10 definisce le attività da porre in essere nel caso di perforazioni per il controllo piezometrico della falda e gli adempimenti a carico degli utilizzatori per il controllo piezometrico e della quantità delle acque emunte.

Il Titolo II "Procedimento di concessione" comprende gli articoli da 21 a 33)

In particolare:

- il CAPO I (articoli da 11 a 21) definisce l'avvio del procedimento e la fase istruttoria. L'art. 11 riporta che l'avvio del procedimento avviene su istanza di parte con la presentazione della domanda al Servizio Procedente. All'art 12 si definiscono i contenuti (con rinvio all'Allegato A) e le modalità di presentazione della domanda; l'art. 13 definisce la fase di verifica di procedibilità e ammissibilità dell'istanza da parte dei Servizi procedenti. All'art.14 viene descritta la fase di pubblicazione dell'istanza con la definizione dei contenuti dell'avviso, le modalità di pubblicazione dell'avviso, la gestione delle osservazioni/opposizioni e le controdeduzioni. L'art.15 regola la gestione delle domande in concorrenza. All'art.16 viene delineato il procedimento per le derivazioni minime.

L'art.17 e l'art. 18 sono relativi alla visita locale di istruttoria e alla fase di acquisizione dei pareri attraverso la convocazione di una conferenza dei servizi decisa ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990. Il successivo art. 19 prevede la possibilità di apportare varianti per accogliere eventuali richieste delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi ai fini della conclusione positiva della stessa. L'art. 20 definisce i criteri per il rilascio della concessione e l'art. 21 quelli che determinano il rigetto dell'istanza.



- il CAPO II (articoli da 22 a 25) definisce le fasi di conclusione del procedimento e la modalità di esecuzione dei lavori. In particolare, l'**art. 22** riporta che conclusa l'istruttoria si procede al rilascio del provvedimento di concessione a derivare, all'**art. 23** si definiscono i contenuti del disciplinare di concessione, all'**art. 24** le garanzie connesse alla concessione e all'**art. 25** definisce gli indirizzi e le tempistiche per l'esecuzione dei lavori.
- il CAPO III (articoli da 26 a 27) regola il coordinamento del procedimento con altre procedure. In particolare, l'**art. 26** regola le domande soggette a valutazioni ambientali mentre l'**art. 27** le domande di concessione soggette a provvedimenti unici;
- il CAPO IV (articoli da 28 a 33) norma i procedimenti connessi alla concessione. L'**art. 28** definisce il rinnovo della concessione, l'**art. 29** il subentro, l'**art. 30** la sottensione, l'**art. 31** la limitazione o sospensione temporanea della concessione per speciali motivi di pubblico interesse, l'**art. 32** definisce l'iter procedurale per le varianti (sostanziali e non sostanziali) alla concessione, l'**art. 33** le variazioni del regime del corso d'acqua)

Titolo III "Procedimenti di concessione semplificati e speciali" comprende gli articoli da 34 a 37

In particolare:

- il CAPO I (articoli da 34 a 35) introduce una disciplina per i Procedimenti semplificati. L'**art. 34** riporta la procedura per i prelievi assoggettati a procedura semplificata mentre l'**art. 35** il rilascio di licenze di attingimento di acque superficiali.
- Il CAPO II (articoli da 36 a 37) disciplina i procedimenti di concessione preferenziale (**art. 36**) e di riconoscimento di antico diritto (**art. 37**).

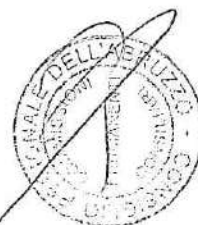
Titolo IV "Disposizioni comuni ai procedimenti di concessione" comprende gli articoli da 38 a 45

In particolare:

- il CAPO I (articoli da 38 a 41) contiene disposizioni in materia di canoni, durata e adempimenti fiscali. L'**art. 38** definisce i criteri per la determinazione del canone annuo in relazione all'uso e al quantitativo concesso e la decorrenza. L'**art. 39** definisce la durata della concessione in relazione all'uso mentre, l'**art. 40** i termini per la conclusione del procedimento di adozione della concessione e l'**art. 41** le modalità di registrazione ai fini fiscali del disciplinare, la pubblicazione e la notifica dell'atto adottato.
- il CAPO II (articoli da 42 a 45) definisce i casi di estinzione della concessione distinguendo all'**art. 42** le cause di decadenza del diritto a prelevare, **art. 43** revoca del provvedimento per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse o nei casi previsti dall'**art. 21**, **art. 44** le modalità di rinuncia nonché all'**art. 45** le modalità di ripristino o la destinazione delle opere di derivazione alla cessazione dell'utenza.

Titolo V "Procedimenti di autorizzazione" comprende gli articoli da 46 a 50

In particolare:



- il CAPO I (articoli da 46 e 47) disciplina l'Autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere (**art. 46**) e il relativo deposito cauzionale (**art. 47**);
- il CAPO II (articoli da 48 a 50) contiene disposizioni per l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee (**art. 48**), sui prelievi abusivi (**art.49**) e sulla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano (**art. 50**);
- il CAPO III (articoli da 51 a 53) reca le disposizioni attuative degli articoli 99, comma 2 e 166 del d.lgs. 152/2006 con riferimento ai procedimenti per l'utilizzazione delle acque reflue depurate (**art. 51**), ai procedimenti per l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall'irriguo (**artt. 52-53**)

Titolo VI "Norme speciali, transitorie e finali" comprende gli articoli da

54 a 62. In particolare:

- il CAPO I (articoli da 54 a 56) contiene le norme speciali (**art. 54**), le disposizioni in materia di sanzioni amministrative (**art. 55**), gli adempimenti a carico dei concessionari di grandi derivazioni ad uso idroelettrico qualificate come autoproduttori ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/2022 (**art. 56**);
- il CAPO II (articoli da 57 a 62) contiene le norme transitorie e finali. In particolare, all'**art. 57** fornisce indicazioni in merito ai procedimenti pendenti; all'**art. 58** reca indicazioni sui procedimenti relativi alla concessione di prelievi in atto dei consorzi di bonifica e irrigui; l'**art. 59** contiene le norme di rinvio; l'**art. 60** dispone le modalità di aggiornamento degli allegati al regolamento e demanda all'Autorità Concedente la predisposizione della modulistica; l'**art. 61** abroga l'attuale regolamento di cui al Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007; l'**art. 62** fissa l'entrata in vigore del regolamento al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA.



DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LE DERIVAZIONI E LE UTILIZZAZIONI DI ACQUA PUBBLICA

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 (Oggetto e finalità).....	4
Art. 2 (Ambito di applicazione)	4
Art. 3 (Definizioni)	5
Art. 4 (Competenze).....	8
Art. 5 (Classificazione delle derivazioni).....	8
Art. 6 (Usi delle acque pubbliche)	9
Art. 7 (Uso domestico delle acque sotterranee)	10
Art. 8 (Derivazioni minime).....	10
Art. 9 (Catasto delle utilizzazioni)	11
Art. 10 (Controllo delle perforazioni e delle utilizzazioni acque).....	11
TITOLO II PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE.....	12
CAPO I AVVIO DEL PROCEDIMENTO E FASE ISTRUTTORIA.....	12
Art. 11 (Domanda di concessione).....	12
Art. 12 (Contenuti e modalità di presentazione della domanda).....	12
Art. 13 (Procedibilità e ammissibilità della domanda).....	13
Art. 14 (Pubblicazione).....	13
Art. 15 (Domande in concorrenza ordinaria e straordinaria)	14
Art. 16 (Procedura per le derivazioni minime)	15
Art. 17 (Visita locale di istruttoria)	15
Art. 18 (Fase istruttoria di acquisizione dei pareri).....	16
Art. 19 (Varianti)	17
Art. 20 (Criteri per il rilascio della concessione)	17
Art. 21 (Criteri per il rigetto della domanda di concessione).....	18
CAPO II CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	19
Art. 22 (Provvedimento di concessione).....	19
Art. 23 (Disciplinare di concessione).....	19
Art. 24 (Garanzie connesse alla concessione).....	20
Art. 25 (Esecuzione dei lavori)	21
CAPO III COORDINAMENTO CON ALTRE PROCEDURE.....	
Art. 26 (Domande soggette a valutazioni ambientali).....	



Art. 27 (Domande di concessione soggette a provvedimenti unici).....	22
CAPO IV PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE.....	23
Art. 28 (Rinnovo della concessione).....	23
Art. 29 (Subentro).....	23
Art. 30 (Sottensione).....	24
Art. 31 (Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione).....	24
Art. 32 (Varianti alla concessione).....	25
Art. 33 (Variazioni del regime del corso d'acqua).....	25
TITOLO III PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE SEMPLIFICATI E SPECIALI.....	26
CAPO I Procedimenti semplificati.....	26
Art. 34 (Prelievi assoggettati a procedura semplificata)	26
Art. 35 (Licenza di attingimento).....	27
CAPO II Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto .	28
Art. 36 (Procedimento di rilascio della concessione preferenziale).....	28
Art. 37 (Riconoscimento di antico diritto)	28
TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE.....	29
CAPO I Disposizioni in materia di canoni, durata e adempimenti fiscali.....	29
Art. 38 (Criteri per la determinazione del canone e decorrenza)	29
Art. 39 (Durata della concessione).....	30
Art. 40 (Termini per la conclusione del procedimento)	30
Art. 41 (Registrazione ai fini fiscali, pubblicazioni e notifiche)	31
CAPO II Estinzione della concessione	31
Art. 42 (Decadenza).....	31
Art. 43 (Revoca).....	32
Art. 44 (Rinuncia)	32
Art. 45 (Opere di derivazione alla cessazione dell'utenza)	33
TITOLO V PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE.....	33
CAPO I Autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere.....	33
Art. 46 (Autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere)	33
Art. 47 (Deposito cauzionale per l'autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere).....	34
CAPO II Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e prelievi abusivi	34
Art. 48 (Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee).....	34
Art. 49 (Prelievi abusivi).....	35
Art. 50 (Ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano).....	36



CAPO III Disposizioni attuative degli articoli 99, comma 2 e 166 del d.lgs. 152/2006	36
Sezione I Procedimenti per l'utilizzazione delle acque reflue depurate.....	36
Art. 51 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione).....	36
Sezione II Procedimenti per l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall'irriguo	37
Art. 52 (Ambito di applicazione)	37
Art. 53 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione).....	38
TITOLO VI NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI.....	38
CAPO I Norme speciali	38
Art. 54 (Norme speciali)	38
Art. 55 (Vigilanza e sanzioni amministrative)	39
CAPO II Norme transitorie e finali	40
Art. 56 (Norme sui procedimenti pendenti)	40
Art. 57 (Concessioni dei prelievi in atto dei consorzi irrigui e di bonifica)	40
Art. 58 (Norme di rinvio).....	41
Art. 59 (Aggiornamento allegati e modulistica).....	41
Art. 60 (Abrogazioni).....	41



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 94, comma 6, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo) disciplina i procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica attenendosi ai criteri della semplificazione amministrativa e perseguendo la razionale ed efficiente gestione, il risparmio e la salvaguardia delle risorse idriche.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, l'utilizzazione e le derivazioni di acque superficiali, sorgive e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono subordinate alle procedure disciplinate dal presente regolamento.

2. Possono essere effettuati liberamente, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di tutela ambientale ed igienico-sanitaria:

- a) la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e dell'art. 167, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- b) l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee e sorgive per uso domestico da parte del proprietario del fondo ai sensi dell'art. 93 del r.d. 1775/1933;
- c) i prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane, gli abbeveratoi e i lavatoi pubblici;
- d) i prelievi per uso didattico – rifugistico purché non siano oggetto di gestione avente finalità di lucro;
- e) i prelievi finalizzati alla costituzione di scorte antincendio ad opera delle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo.

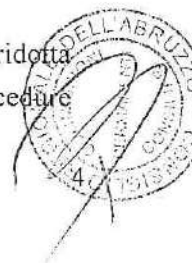
3. Ai prelievi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, fatta eccezione per quelli indicati alla lettera a) del medesimo comma 2, rispetto ai quali i controlli previsti si applicano qualora il Servizio procedente riconosca che il prelievo interferisce con particolari ragioni di interesse pubblico generale.

4. Il presente regolamento non si applica:

- a) all'uso di acque minerali naturali, di sorgente e termali, disciplinate dalla legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali);
- b) all'uso di acqua pubblica per fini geotermici soggette alla disciplina di settore;
- c) alle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico disciplinate dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

5. I procedimenti relativi alle derivazioni e alle utilizzazioni di acqua pubblica si differenziano a seconda che abbiano ad oggetto il rilascio di concessioni o autorizzazioni.

6. Le concessioni sono rilasciate secondo la procedura ordinaria prevista dal Titolo II o, in relazione alla ridotta quantità di risorsa idrica interessata dalla derivazione o al limitato periodo di utilizzo, secondo le procedure semplificate previste dal Titolo III.



7. Le attività e gli usi delle acque di seguito elencati sono assoggettati alle procedure di autorizzazione disciplinate dal Titolo V:

- a) esecuzione delle opere;
- b) ricerca delle acque sotterranee;
- c) utilizzo acque reflue depurate;
- d) utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili.

Art.3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) consumo umano o potabile: uso dell'acqua per approvvigionamento idrico, ad uso alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
- b) acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita al piano di campagna delle acque di falda in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;
- c) acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque presenti in strati di roccia porosa o fessurata, generalmente sovrastante a strati di roccia impermeabile;
- d) acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
- e) acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi e lagune;
- f) acquifero: unità sotterranea stratigrafica e/o strutturale permeabile per porosità, fessurazione o carsismo, al cui limite si verificano condizioni che annullano od ostacolano la possibilità di interscambi idrici sotterranei, ed in grado di soddisfare due criteri idrogeologici: flusso significativo e quantità significativa. Se uno o entrambi i criteri sono soddisfatti, le unità stratigrafiche che lo costituiscono sono da considerarsi acquifero. Il primo criterio è definito quando è possibile prelevare in media più di 10 m³/giorno, o la quantità prelevabile è sufficiente per 50 persone. Il secondo criterio è individuato quando la interruzione del flusso di acqua sotterranea causa una diminuzione significativa nella qualità ecologica di un corpo idrico superficiale o di un ecosistema terrestre direttamente dipendente. Uno o più acquiferi possono costituire un corpo idrico.
- g) area di ricarica: la superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; essa è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione;
- h) bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio, delimitato da una cintura montuosa o collinare che funge da spartiacque, che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore. Il bacino termina in un punto del fiume detto "sezione di chiusura" in cui transitano tutte le acque che defluiscono da monte;
- i) bilancio idrico: il saldo fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di



riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, ivi compreso il minimo deflusso vitale;

- j) **corpo idrico:** per corpo idrico si intende qualsiasi massa d'acqua, che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche biologiche, e sia, o possa essere, suscettibile di uno o più impieghi. I corpi idrici devono essere delimitati in modo da permettere una descrizione appropriata, affidabile e ben definita dello stato chimico e dello stato quantitativo, e si distinguono:
- 1) il corpo idrico superficiale è un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
 - 2) il corpo idrico sotterraneo è un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più acquiferi (falde acquifere). Tra le diverse forme che assume l'acqua, si realizza un complesso sistema dinamico (il ciclo idrologico), caratterizzato da continui scambi per corpo idrico, superficiale o sotterraneo, deve intendersi qualsiasi massa d'acqua, che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche biologiche, e sia, o possa essere, suscettibile di uno o più impieghi. I corpi idrici soggetti alla normativa italiana sono stati così definiti: laghi e serbatoi artificiali; corsi d'acqua naturali e artificiali; acque di transizione (estuari, lagune); acque costiere marine; falde acquifere sotterranee. Tra le diverse forme che assume l'acqua, si realizza un complesso sistema dinamico (il ciclo idrologico), caratterizzato da continui scambi;
- k) **deflusso minimo vitale (DMV):** la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;
- l) **derivazione:** qualsiasi prelievo di acqua pubblica esercitato mediante opere mobili o fisse diverso dall'attingimento;
- m) **attingimento:** qualsiasi prelievo effettuato con opere mobili per soddisfare esigenze temporanee;
- n) **falda:** le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nelle zone di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente. Essa può essere distinta, secondo le condizioni idrauliche ed al contorno, in:
- 1) **falda freatica** (superficiale o libera): la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiale ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;
 - 2) **falde profonde:** le falde poste al di sotto della falda freatica, ove presente, e cioè le falde confinate, le falde semiconfinite e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo;
- o) **opera di derivazione:** opera o complesso di opere, realizzate in corrispondenza della sorgente (captazione da sorgente), o nel corpo dell'acquifero alimentatore (captazione da acquifero sotterraneo) o realizzate ai punti di presa d'acque superficiali (captazione superficiale), atte a sfruttare la risorsa idrica. Tale opera deve essere progettata e realizzata in modo tale da non pregiudicare lo stato qualitativo della risorsa e deve essere dotata di idonee strutture per la misura dei parametri qualitativi;
- p) **pozzo:** struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completa di rivestimento, filtri dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;
- q) **piezometro:** pozzo generalmente di diametro ridotto che filtra un tratto di acquifero ai fini della misura



del livello piezometrico della falda in esame;

- r) campo pozzi: area che comprende un insieme di pozzi a servizio di una singola utenza, perforati all'interno di uno o più corpi idrici le cui caratteristiche qualitative e quantitative devono essere ben definite e di cui devono essere valutate le eventuali interazioni;
- s) pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri. Per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;
- t) portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo (l/s) oppure in metri cubi al secondo (m³/s);
- u) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in l/s ovvero equivalente al valore espresso in m³/s, calcolato dividendo il volume totale concesso nel corso dell'anno solare per il periodo effettivo di utilizzo autorizzato, calcolato come prodotto dei minuti secondi ad ora, moltiplicati per le ore effettive di utilizzo di giorno, moltiplicate per i giorni effettivi di utilizzo nel corso dell'anno;
- v) prova di portata o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;
- w) modulo: unità di misura della portata che equivale ad una quantità costante di 100 l/s; per l'uso industriale detto valore corrisponde a 3.000.000 m³/anno;
- x) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in m³/anno, corrispondente al volume totale concesso nel corso dell'anno solare;
- y) zona di salvaguardia: zona interessata da risorse idriche qualificate, delimitata e gestita per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità;
- z) progetto preliminare: l'insieme degli elaborati contenenti tutti gli elementi tecnici ed economici necessari ai fini del rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica, in relazione alla tipologia di derivazione, ed è composto, salvo specifiche esigenze emerse durante la fase istruttoria, dagli elaborati previsti nell'Allegato A;
- aa) progetto definitivo: il progetto redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e delle eventuali prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi e/o di pronuncia di compatibilità ambientale;
- bb) progetto esecutivo: esso costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo ovvero del progetto preliminare nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione di derivazione, ove previste;
- cc) riuso: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea;
- dd) riciclo: reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l'ha prodotta;
- ee) prelievi di impatto trascurabile: prelievi da acque sotterranee con volume annuo richiesto non superiore a 6.000 mc e, per i soli usi diversi dal potabile, con portata massima a 2 l/s e media a 0,2 l/s che determinano una classe di impatto tale da portare a un rischio ambientale "basso";
- ff) derivazioni minime: derivazioni sotterranee con volume di prelievo annuo inferiore a 1500 mc, con una tolleranza del 33%, portata media non superiore 0,2 l/s e con portata massima a 2 l/s;
- gg) valutazione ambientale ex ante: metodologia per l'analisi di rischio ambientale dei corpi idrici (RDC);



ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis del r.d. n. 1775/1933, che valuta, sulla base del valore ambientale del corpo idrico, il contributo in termini di significatività della derivazione sul corpo idrico, in aggiunta a quelle eventualmente già esistenti in termini di aumento sia della significatività della pressione sia del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dai piani di gestione distrettuali ai sensi della Dir. 2000/60/CE.

hh) ravvenamento o ricarica artificiale: intervento con cui si ricaricano in condizioni controllate gli acquiferi, tramite diffusione in superficie di acqua, tramite l'uso di pozzi di ricarica o attraverso cambiamenti delle condizioni naturali al fine di migliorare l'infiltrazione, così da poter utilizzare l'acqua nei momenti di carenza idrica.

Art.4 (Competenze)

1. Ai fini della individuazione delle competenze sono definiti:

- a) Servizio procedente: il Servizio Genio Civile regionale, competente per territorio, demandato allo svolgimento delle seguenti attività:
 - 1) istruttoria di tutti i procedimenti avviati su istanza di parte o d'ufficio disciplinati dal presente regolamento;
 - 2) istruttoria e rilascio del provvedimento di concessione di prelievi di impatto trascurabile e di derivazioni minime e di tutti gli atti ad essa connessi (rinnovo, subentro, variante, decadenza, revoca, rinuncia), delle licenze di attingimento nonché dei provvedimenti di autorizzazione di cui agli artt. 48, 49, 50, 51 e 53;
 - 3) verifica del rispetto degli obblighi del disciplinare di concessione;
- b) Autorità concedente: il Servizio Demanio Idrico e Fluviale regionale demandato al rilascio del provvedimento di concessione, con esclusione dei provvedimenti di competenza del Servizio procedente di cui alla lettera a), e del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 46, nonché al rilascio di tutti gli atti ad essa connessi (rinnovo, subentro, variante, decadenza, revoca, rinuncia), previa istruttoria dei Servizi procedenti. L'Autorità concedente provvede, altresì, alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni, del deposito cauzionale, del contributo idrografico, delle garanzie connesse alla concessione nonché alla cura di tutti gli introiti da essi derivanti, inclusi quelli delle spese di istruttoria.

2. Le derivazioni, le cui opere di adduzione e restituzione travalicano il confine di Provincia, sono istruite dal Servizio procedente competente per il territorio in cui ricade l'opera di captazione.

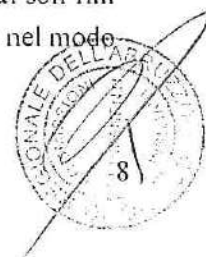
3. Nel caso di derivazione da corso d'acqua che costituisce confine provinciale, la procedura è istruita dal Servizio procedente competente per il territorio provinciale in cui ricadono le opere di captazione e distribuzione, d'intesa con il Servizio procedente del territorio provinciale confinante.

4. Nel caso di mancata stipula dell'intesa di cui al comma 3 nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, diviene competente l'Autorità concedente.

Art.5 (Classificazione delle derivazioni)

1. Ferma restando la distinzione tra grandi e piccole derivazioni di cui all'art. 6 del r.d. 1775/1933, ai soli fini della individuazione della documentazione a corredo della domanda, le derivazioni sono classificate nel modo seguente:

- a) derivazioni piccole e grandi da acque superficiali;



- b) derivazioni piccole e grandi da acque sotterranee;
- c) derivazioni piccole e grandi da acque sorgive;
- d) derivazioni con impatto trascurabile;
- e) derivazioni minime.

Art. 6 (Usi delle acque pubbliche)

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) consumo umano: uso dell'acqua potabile destinato al consumo umano, fatto salvo quanto previsto dalla lett. d), e all'alimentazione di piscine;
- b) irriguo: qualunque uso dell'acqua funzionale all'attività di una azienda agricola, fatto salvo quanto previsto alla lett. l);
- c) idroelettrico e forza motrice: uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice. In detto uso ricade anche la riqualificazione di energia, intesa come utilizzazione dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzata ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nello stesso impianto nelle cosiddette ore piene;
- d) l'uso dell'acqua direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, per il raffreddamento di macchinari o condizionatori degli impianti produttivi, per il lavaggio degli inerti, per l'abbattimento delle polveri, per l'innevamento artificiale e per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano. Nelle ipotesi in cui l'uso attiene prodotti o sostanze destinate al consumo umano, l'acqua possiede il requisito di potabilità;
- e) piscicoltura: uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
- f) civile: uso dell'acqua per l'innaffiamento di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività sportive, ricreative, commerciali e industriali;
- g) igienico: uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, per lo spurgo di fognature;
- h) antincendio: uso dell'acqua per la costituzione di scorte antincendio;
- i) autolavaggio: uso dell'acqua destinato al lavaggio di veicoli nell'ambito dell'attività di autolavaggio. L'uso dell'acqua per il lavaggio di veicoli ad uso privato o al servizio di attività industriali o commerciali non rientra in tale classe ma si intende assimilato alla classe di uso igienico;
- j) zootecnico: uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, assimilabile all'uso irriguo qualora il volume annuo sia inferiore a 1.000 metri cubi annui (m³/anno) e se l'allevamento del bestiame è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio per almeno il 30 per cento del fabbisogno; altrimenti assimilabile all'uso industriale qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 m³/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente;
- k) domestico: uso dell'acqua destinata all'innaffiamento di giardini e orti strettamente correlati al nucleo familiare e all'abbeveraggio del bestiame ivi compreso l'uso potabile ed igienico purché la zona interessata non sia servita da pubblico acquedotto, e non siano correlati ad un'attività economica produttiva o con finalità di lucro;



- 1) didattico - rifugistico: uso dell'acqua con scopo didattico-ricreativo, se non correlato ad un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro, e al servizio di rifugi montani.
2. Qualsiasi uso diverso da quelli definiti al comma 1 può essere ricondotto ad una delle categorie previste nel medesimo comma. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento regionale preposto alla gestione e tutela della risorsa acqua, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale tipologia di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli elencati al comma 1. L'atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
3. Per uso promiscuo si intende l'utilizzo in serie, da parte dello stesso soggetto, per diversi usi, di tutto o parte del volume di acqua concessa.

Art. 7

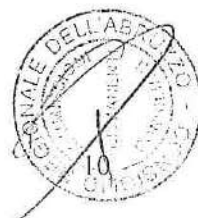
(Uso domestico delle acque sotterranee)

1. Per finalità conoscitive e di controllo il proprietario del fondo che preleva acqua ad uso domestico come definito all'articolo 6 comma 1 lett. k) presenta al Servizio procedente la denuncia ai sensi dall'articolo 10 del decreto legislativo del 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dell'Allegato C - Scheda I, per l'inserimento dei dati nel catasto delle utilizzazioni idriche di cui all'art. 9 e nel Sistema Informativo Territoriale (SIT).
2. L'uso potabile e igienico è consentito solo qualora non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla-osta dell'autorità sanitaria competente previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua. L'impossibilità di allacciarsi all'acquedotto deve essere attestata, su richiesta del proprietario del fondo, dal Consorzio acquedottistico territorialmente competente. Nel caso in cui diventi possibile allacciarsi alla nuova rete acquedottistica, il proprietario ne dà notizia, con tempestività, al Servizio procedente, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del r.d. 1775/1933.
3. All'uso delle acque di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 comma 5.

Art. 8

(Derivazioni minime)

1. Per le derivazioni minime di cui all'art. 3, comma 1, lett. ff), in assenza di domande concorrenti, di opposizioni e osservazioni, nonché di particolari criticità ambientali, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, l'uso dell'acqua è concesso mediante la procedura abbreviata disciplinata dall'articolo 16. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 6, da parte del concessionario comporta la decadenza della concessione.
2. I limiti quantitativi di cui alle derivazioni minime si intendono cumulati con riferimento al medesimo sito produttivo.
3. L'uso delle acque di cui al presente articolo è regolato dall'articolo 10.



Art. 9
(Catasto delle utilizzazioni)

1. L'Autorità concedente è competente alla tenuta e all'aggiornamento del catasto regionale delle utilizzazioni delle acque pubbliche e, tal fine, provvede, entro sessanta giorni dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio o concessorio, alla registrazione dell'utenza sul catasto delle utilizzazioni.
2. Per i fini di cui al comma 1 il Servizio procedente trasmette all'Autorità concedente, entro trenta giorni dalla data di rilascio, i provvedimenti di propria competenza unitamente allo schema di cui all'Allegato C - Scheda I.

Art. 10
(Controllo delle perforazioni e delle utilizzazioni acque)

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, comunicano al Servizio procedente territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia del terreno e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.
2. Qualora le perforazioni siano funzionali all'abbassamento della falda per interventi di bonifica ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/06 o per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica da parte della Pubblica Amministrazione, l'interessato invia al Servizio procedente una comunicazione corredata da:
 - a) relazione tecnica generale;
 - b) progetto delle perforazioni da realizzare;
 - c) cartografia idonea a localizzare la perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:5.000/10.000 e planimetria catastale).
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 senza che il Servizio procedente abbia comunicato motivi ostativi o richiesto ulteriori adempimenti, anche previa acquisizione del nulla osta del Servizio Gestione e Qualità delle Acque e Autorità di bacino distrettuale, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. A tal fine il Servizio procedente può prescrivere l'adozione di particolari modalità di intervento ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio procedente la stratigrafia dei terreni attraversati, a firma di un tecnico competente per legge, unitamente ai risultati delle analisi delle acque estratte e di quelle eventualmente scaricate, secondo le modalità previste dalla parte terza, Titolo IV del d.lgs. 152/2006.
5. Gli utilizzatori delle acque appartenenti al demanio pubblico sono tenuti, entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione o della dichiarazione di prelievo di acque per uso domestico, ad installare e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misurazione della piezometria, delle portate e dei volumi derivati aventi le caratteristiche tecniche conformi alle prescrizioni regionali. Le letture delle misure sono trasmesse annualmente, entro il 31 marzo, per via telematica al Servizio procedente e all'Autorità concedente, indicando: volume di prelievo d'acqua annualmente emunta, portata media di prelievo e livello statico della falda intercettata.
6. Gli utilizzatori delle derivazioni minime trasmettono al Servizio procedente e, per conoscenza, al Servizio Gestione e Qualità delle Acque e all'ARTA, ogni sei anni, le analisi di cui alle tabelle 2 e 3, per i soli parametri riconducibili al ciclo produttivo svolto nel sito, dell'Allegato 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009 n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee).



dall'inquinamento e dal deterioramento).

7. Sono, altresì, tenuti all'installazione dei dispositivi indicati al comma 5 gli utilizzatori delle acque non appartenenti al demanio pubblico, qualora l'Autorità concedente riconosca che il prelievo interferisce con particolari ragioni di interesse pubblico generale.

TITOLO II PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

CAPO I AVVIO DEL PROCEDIMENTO E FASE ISTRUTTORIA

Art.11 (Domanda di concessione)

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda al Servizio procedente competente per il territorio in cui sono ubicate le opere di presa.
2. La domanda può essere presentata da chiunque abbia la necessità di utilizzare acqua pubblica, purché possa dimostrare la proprietà oppure di essere in possesso di autorizzazione da parte del proprietario delle aree interessate dalla derivazione e dalle opere ad essa connesse qualora non appartenenti al demanio pubblico.
3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla attività produttiva, necessita di più opere di presa, anche concernenti diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgive) è tenuto a presentare un' unica domanda di concessione purché l'utilizzazione delle risorse idriche sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale/stabilimento. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di uno stesso schema idrico, relativo ad un singolo sub-ambito territoriale dell'ASSI di cui all'articolo 1, comma 10 della legge regionale 12 aprile 2011 n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) o consorzio di bonifica ed irrigazione alimentato da più opere di presa, anche concernenti diverse fonti di prelievo.
4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio procedente e con l'Autorità concedente.
5. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione preesistenti, è consentito, previo parere dell'Autorità concedente, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente deve corrispondere agli utenti preesistenti.
6. L'eventuale subentro nella titolarità della domanda di concessione è consentito fino alla pubblicazione della domanda.

Art. 12 (Contenuti e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di cui all'articolo 11 è corredata delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato A, Parte I.
2. I documenti tecnici allegati alla domanda sono firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione prevista dalla legge.



Art. 13

(Procedibilità e ammissibilità della domanda)

1. Nei casi di incompletezza o irregolarità delle informazioni o dei documenti di cui all'articolo 12, comma 1, il Servizio procedente, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, assegna un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e/o il completamento della stessa. Anche nei casi di completezza e regolarità della domanda, il Servizio procedente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'iter istruttorio, assegnando al richiedente un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancato adempimento entro il termine richiesto, la domanda è dichiarata improcedibile.
2. Nei casi in cui, per la realizzazione del progetto, sia necessario utilizzare, in tutto o in parte, infrastrutture idrauliche esistenti e funzionali all'esercizio di un pubblico servizio, sono dichiarate improcedibili le domande non corredate del nulla-osta dell'Ente proprietario, preposto e/o gestore delle stesse a garanzia dell'assenza di interferenze con l'esercizio del servizio svolto.
3. Con riferimento alla procedura in concorrenza di cui all'articolo 15 sono dichiarate, altresì, improcedibili le domande pervenute oltre i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 15.
4. La domanda di concessione è inammissibile quando la valutazione ambientale ex ante individua un rischio ambientale "alto" fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 7.

Art. 14

(Pubblicazione)

1. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità e procedibilità di cui all'articolo 13 il Servizio procedente dispone la pubblicazione della domanda mediante un avviso contenente le seguenti informazioni:
 - a) Autorità concedente;
 - b) oggetto del procedimento;
 - c) Servizio procedente, con particolare riferimento al domicilio digitale dell'amministrazione e all'indicazione del responsabile del procedimento;
 - d) dati identificativi del richiedente;
 - e) data di presentazione della domanda;
 - f) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s oppure in m³/anno, il volume in m³/anno;
 - g) luogo di presa;
 - h) quantità e luogo dell'eventuale restituzione;
 - i) uso della risorsa idrica;
 - j) per le concessioni ad uso idroelettrico, i Comuni rivieraschi ricadenti nel bacino idrografico delle opere di presa e di restituzione e gli eventuali comuni posti a valle delle opere di restituzione qualora queste ricadano in tutto o in parte in un bacino idrografico diverso da quello su cui insistono le opere di presa;
 - k) luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico;
 - l) termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenti;
 - m) giorno e luogo della visita locale di istruttoria, ove ritenuta necessaria dal Servizio procedente, espressa indicazione che, nel caso di ammissione di domande concorrenti, le date indicate potranno essere posticipate;

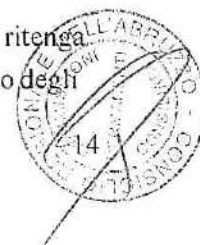


- n) data entro la quale deve concludersi il procedimento ai sensi dell'articolo 40 ed i rimedi esperibili in casi di inerzia.
2. Nei casi di acquisizione di più domande di concessione incompatibili tra loro, è soggetta a pubblicazione la domanda pervenuta per prima.
 3. L'avviso di cui al comma 1 è pubblicato per almeno trenta giorni sul sito istituzionale della Regione, sul BURAT e sull'albo pretorio telematico dei Comuni in cui ricadono le opere di presa e di derivazione.
 4. Qualora la domanda di derivazione interessi più Regioni la pubblicazione avviene secondo le modalità stabilite nelle relative intese.
 5. Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAT, comprese le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del medesimo avviso. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAT, il progetto è reso consultabile da chiunque lo richieda al Servizio procedente.
 6. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio procedente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAT.
 7. Il Servizio procedente inoltra le osservazioni e/o opposizioni al richiedente la concessione il quale, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, può inviare le proprie controdeduzioni.

Art. 15

(Domande in concorrenza ordinaria e straordinaria)

1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pervenuta al Servizio proponente e pubblicata ai sensi dell'articolo 14 sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAT dell'avviso di cui all'articolo 14 e se ritenute procedibili e ammissibili ai sensi dell'articolo 13.
2. Per incompatibilità tecnica si intende sia l'impossibilità di coesistenza tra le opere di presa e/o di restituzione, sia l'inconciliabilità delle utilizzazioni in rapporto alle risorse disponibili.
3. Sono, altresì, dichiarate concorrenti d'ufficio le utilizzazioni in atto per uso potabile ancorché non siano state rilasciate le concessioni.
4. Di tutte le domande accettate e dichiarate concorrenti si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 14 mediante pubblicazione di un unico elenco. Quando necessario, l'avviso indica anche una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
5. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata oltre i termini di cui al comma 1 ma prima che sia redatta la graduatoria delle suddette domande, l'Autorità concedente, su istanza, può, in via straordinaria, ammettere ad istruttoria e dichiarare concorrente la domanda tardiva se soddisfi uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico.
6. Ai fini del riconoscimento dell'interesse pubblico di cui al comma 5 la Giunta Regionale, su proposta dell'Autorità concedente, stabilisce gli indirizzi generali per l'individuazione delle situazioni e delle circostanze che consentono l'accoglimento di una domanda in concorrenza straordinaria.
7. Il Servizio procedente procede all'istruttoria delle domande concorrenti avvalendosi, ove lo ritenga necessario, del contributo delle strutture regionali e delle altre Amministrazioni competenti. Tenuto conto degli



esiti di tale istruttoria redige una graduatoria delle domande sulla base della ponderazione dei criteri obbligatori e di preferenza di cui all'articolo 9 del r.d. 1775/1933 con particolare riferimento a:

- a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;
- b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.

8. Il Servizio procedente, prima di redigere la graduatoria definitiva, può invitare tutti i concorrenti a modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine, con le seguenti finalità:

- a) consentire il più razionale assetto del corpo idrico;
- b) garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare;
- c) rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti;
- d) assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione;
- e) per garantire la migliore realizzazione di interessi pubblici eventualmente individuati dall'Autorità concedente.

9. Le domande modificate ai sensi del comma 8 sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi, limitatamente alle varianti introdotte nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.

10. Il Servizio procedente trasmette la graduatoria, unitamente ad una relazione illustrativa, all'Autorità concedente a cui spetta la decisione definitiva sulla domanda concorrente prescelta. La relazione illustrativa da conto della valutazione delle osservazioni, opposizioni e delle relative eventuali controdeduzioni pervenute nei termini di cui all'articolo 14, commi 6 e 7.

Art. 16

(Procedura per le derivazioni minime)

1. Con riferimento alle derivazioni minime, esperite le procedure di cui agli articoli 13 e 14, se non sono pervenute domande concorrenti, osservazioni o opposizioni entro i termini previsti, la procedura si ritiene positivamente conclusa e il Servizio procedente, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del disciplinare, rilascia direttamente il provvedimento di concessione di cui all'articolo 22.

Art. 17

(Visita locale di istruttoria)

1. Il Servizio procedente può decidere in merito alla necessità della visita locale di istruttoria, ove non già prevista nell'avviso di cui all'articolo 14, in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità dell'opera di presa, alla sua ubicazione e alla sua tipologia.

2. La visita locale è effettuata nella data comunicata nell'avviso pubblico ovvero in altra data, comunicata formalmente con preavviso di almeno dieci giorni al richiedente la concessione e a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni.

3. Dell'esito della visita locale di istruttoria viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti alla visita.

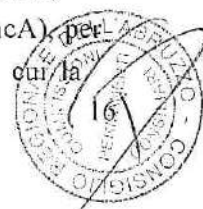
4. La visita locale di istruttoria può assumere il valore di conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e può avere luogo anche nel corso della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 18.



Art. 18

(Fase istruttoria di acquisizione dei pareri)

1. Decorsi i termini di pubblicità di cui all'articolo 14, comma 3 e dopo l'eventuale svolgimento della visita locale di istruttoria, se non vi sono domande concorrenti, il Servizio procedente convoca la conferenza dei servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della l. n. 241 del 1990 per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati. La conferenza decisoria è convocata, altresì, sulla domanda prescelta ai sensi dell'articolo 15, comma 10.
2. Nell'ambito della conferenza di servizi decisoria è acquisito obbligatoriamente il parere da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) e, nelle more della sua approvazione, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
3. Qualora ne ricorrano i presupposti sono richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:
 - a) Ente parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi o delle aree naturali protette;
 - b) Dipartimento regionale territorio e ambiente per la definizione delle aree di salvaguardia e di classificazione delle acque superficiali e di sub alveo di cui agli articoli 80 e 94 del d.lgs. 152/2006;
 - c) Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE) relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h), del d.lgs. 152/2006 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dallo stesso ERSI;
 - d) Dipartimento regionale preposto alle attività estrattive e minerarie, per le derivazioni che necessitano di autorizzazione alla ricerca ai sensi dell'art. 48;
 - e) ARTA Abruzzo, per le derivazioni con impatto non trascurabile, per le valutazioni di cui all'art. 12-bis del r.d. n. 1775/33;
 - f) Enti locali interessati in relazione alle materie di specifica competenza;
 - g) Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio competente per territorio, per le derivazioni ricadenti in aree archeologiche ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per il preventivo parere archeologico e, per le derivazioni ricadenti in beni paesaggistici dichiarativi di cui all'articolo 134 comma 1, lett. a) del medesimo d.lgs. 42/04, per l'eventuale parere preventivo circa la compatibilità paesaggistica, ove opportuno in relazione alla rilevanza delle opere o attività connesse con la derivazione;
 - h) Autorità Sanitaria Locale, per le derivazioni che utilizzano acque per le quali è necessario il requisito di potabilità;
 - i) Dipartimento regionale preposto alla Sanità qualora la captazione concerna le acque superficiali ovvero quelle di sub alveo;
 - j) Consorzio irriguo o di bonifica sull'impossibilità di approvvigionamento mediante le strutture consortili, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, lettera c) del r.d. 1775/33;
 - k) Gestore del servizio idrico integrato sulla impossibilità di approvvigionamento mediante acquedotto, ai sensi dell'art. 12-bis comma 3, lettera c) del r.d. 1775/33;
 - l) Comando militare competente per territorio in attuazione dell'art. 8, sesto comma, del r.d. 1775/33;
 - m) Competente struttura Regionale o Comune subdelegato per la Valutazione d'Incidenza (VIncA) per le derivazioni riguardanti, anche solo parzialmente, siti rete Natura 2000, salvo i casi in cui la



valutazione d'incidenza sia rilasciata nell'ambito dei provvedimenti ambientali di cui al Capo III del Titolo II.

4. La conferenza di servizi decisoria può essere preceduta, oltre che dalla visita locale di istruttoria, da una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:

- a) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali necessari ai fini del rilascio della concessione e degli altri atti di assenso;
- b) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso.

5. Nell'ambito della conferenza decisoria è possibile richiedere la modifica del progetto ai sensi dell'articolo 19.

6. Per le derivazioni il cui rilascio compete all'Autorità concedente, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi assunta dal Servizio procedente costituisce proposta di provvedimento finale del procedimento.

7. In caso di rigetto dell'istanza risultata preferita, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini utili per l'impugnazione del provvedimento di rigetto, il soggetto proponente l'istanza collocata in seconda posizione nella graduatoria di cui all'articolo 15, può chiedere all'Autorità concedente la prosecuzione del relativo procedimento. Decorso inutilmente trenta giorni questa si intende respinta. In caso di successivi rigetti si procede analogamente, fino ad esaurimento della graduatoria fatta eccezione per le ipotesi in cui sulla richiesta del soggetto posto in seconda posizione in graduatoria si sia formato il silenzio rigetto.

Art.19 (Varianti)

1. Nel corso della fase istruttoria di cui all'articolo 18 possono essere apportate alla derivazione ed al progetto delle opere connesse le modifiche necessarie ad accogliere le eventuali richieste e prescrizioni imposte dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, se ritenute necessarie per la conclusione positiva della stessa. Tali modifiche, se non qualificate come varianti sostanziali, definite dall'art. 32, comma 2, non necessitano di nuova pubblicazione e istruttoria.

Art. 20 (Criteri per il rilascio della concessione)

1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, all'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

- a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate, come individuate dai Piani di Gestione e Tutela delle Acque, all'approvvigionamento dell'ERSI per il consumo umano;
- b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico e rischio ambientale generato dalla



derivazione;

- d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
- e) riqualificazione energetica nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
- f) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dai Piani di gestione delle acque distrettuali e dal Piano di tutela dell'acque per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all'articolo 95 del d.lgs. 152/2006;
- g) necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;
- h) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali ove previste, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

3. L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o, comunque, riservate al consumo umano può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, solo se non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o, qualora il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Il presente comma non si applica alle concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.

4. In ogni caso, una quota pari al venti per cento della quantità di acqua concessa è accordata in via precaria. Su richiesta da parte dell'Autorità concedente, nel caso di sopravvenute esigenze di approvvigionamento idrico da parte degli Enti preposti alla gestione delle risorse idropotabili, il concessionario è obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria.

Art. 21

(Criteri per il rigetto della domanda di concessione)

1. La domanda di concessione è rigettata sulla base dei seguenti motivi:

- a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico;
- c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
- d) incompatibilità fra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
- e) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
- f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
- g) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
- h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;



- i) contrasto con il pubblico interesse;
- j) situazioni di emergenza socio-economico-ambientale determinatesi lungo le aste fluviali regionali.

CAPO II

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.22

(Provvedimento di concessione)

1. Conclusa l'istruttoria si procede al rilascio del provvedimento di concessione a derivare, previo pagamento, da parte dell'interessato, del deposito cauzionale e del contributo idrografico di cui all'articolo 93, commi 5-ter e 5-quater, della legge regionale 17 aprile 2003 n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).
2. Qualora la derivazione di acqua pubblica e le opere connesse interessino aree demaniali, il provvedimento concessorio comprende la concessione per l'utilizzo di aree demaniali e la relativa autorizzazione idraulica ai sensi del regolamento regionale n.1/2022.
3. In caso di concessione a derivare comprensiva della concessione per l'utilizzo di aree demaniali, il canone dovuto è costituito dalla somma del canone per la derivazione e del canone per l'utilizzo dell'area, come determinati dalle vigenti normative.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 19, comma 6 della legge regionale 16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), compete al Servizio procedente la facoltà di rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione la concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.

Art.23

(Disciplinare di concessione)

1. Lo schema di disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra l'Amministrazione concedente ed il concessionario e, più precisamente:
 - a) i dati identificativi del concessionario;
 - b) la tipologia della derivazione;
 - c) il codice identificativo della captazione;
 - d) la quantità d'acqua da derivare indicando la portata massima e media nonché il volume annuo derivabile e la quota da concedere in via precaria ai sensi dell'articolo 20, comma 4;
 - e) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali;
 - f) la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali è stabilita la potenza nominale concessa ed il relativo canone;
 - g) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione



integrale o ridotta e scolo dell'acqua;

- h) le eventuali prescrizioni e condizioni imposte dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, dal Servizio procedente o dall'Autorità concedente;
 - i) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio;
 - j) le modalità per l'installazione e la manutenzione di dispositivi idonei per la regolazione delle portate, alla misurazione dei volumi d'acqua derivati, alla rilevazione del livello di falda ed al prelievo di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione nonché le modalità di trasmissione dei risultati all'Autorità concedente e al Servizio procedente;
 - k) la superficie cui l'acqua è destinata, nel caso di derivazione a bocca libera per usi agricoli;
 - l) le garanzie da osservare e le norme da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
 - m) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
 - n) per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 kW, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani dove eventualmente incidono le opere di presa, nonché l'importo dei relativi sovracanon;
 - o) la durata della concessione;
 - p) il termine entro il quale il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare l'utilizzazione dell'acqua;
 - q) i singoli periodi di esecuzione dell'opera, la quantità di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta l'acqua concessa;
 - r) l'obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto dall'articolo 47;
 - s) l'elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua, ove richiesta dall'Autorità concedente;
2. Qualora la derivazione di acqua pubblica e le opere connesse presuppongano occupazioni di aree del demanio idrico, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione dell'area.
3. Il Servizio procedente, nei casi previsti, invita il richiedente a sottoscrivere il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali l'istanza si intende rinunciata.
4. Entro il termine di cui al comma 3, il richiedente provvede ad effettuare i seguenti versamenti ai sensi dell'articolo 93, commi 5-ter, 5-quater e 7, della l.r. 7/2003:
- a) deposito cauzionale, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo 93, comma 5-ter ultimo capoverso;
 - b) contributo idrografico;
 - c) polizze assicurative;
 - d) eventuali somme pregresse relative ai canoni di cui all'articolo 38 e all'addizionale regionale di cui al previgente articolo 93, comma 5-quinquies, dalla l.r. 7/2003 *ratione temporis* dovuta.
5. La mancata sottoscrizione del disciplinare e l'omesso versamento degli oneri di cui al comma 4 costituiscono causa di rigetto della domanda, fermo restando l'introito del contributo idrografico.

Art. 24

(Garanzie connesse alla concessione)

1. Il concessionario della derivazione d'acqua è tenuto a prestare a favore della Regione una garanzia sotto



forma di fideiussione bancaria o di polizza di assicurazione che copra:

- a) i danni subiti dalla Regione Abruzzo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici o privati, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- b) il concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- c) le spese occorrenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di chiusura pozzo, rimozione delle opere di derivazione e di attraversamenti di corsi d'acqua demaniali, qualora le opere di derivazione non passino al demanio idrico ai sensi degli articoli 28 e 30 del r.d. 1775/1933. La somma assicurata è stabilita nel provvedimento di concessione, sulla base del computo metrico estimativo allegato alla domanda di concessione a firma di un tecnico abilitato, secondo gli importi stabiliti dai successivi commi.

2. Il massimale per l'assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati di cui al comma 1, lett. a), è compreso tra un minimo di centomila euro ed un massimo di 1 milione di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere da parte dell'Autorità concedente o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della fine dei lavori, qualora non sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Autorità medesima.

3. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1, lett. b), è pari al 5 per cento del valore dell'opera con un minimo di cinquecentomila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere da parte dell'Autorità concedente o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della fine dei lavori qualora non sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Autorità medesima.

4. Il massimale per l'assicurazione per le spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di rimozione di cui al comma 1, lett. c), è pari alla stima di cui al computo metrico allegato alla domanda aumentata del 3 per cento per ogni anno di durata della concessione e comunque non inferiore ad euro cinquemila. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa dal giorno successivo della data di accertamento, da parte del Servizio procedente, dell'avvenuta rimozione delle opere di derivazione con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni quo ante o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della rimozione di dette opere.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo non è dovuta qualora le opere appartengano già al demanio idrico o ne è contemplato il trasferimento alla cessazione dell'utenza ai sensi degli articoli di cui agli artt. 28 e 30 del r.d. 1775/1933. In tal caso il Servizio procedente ne fa esplicita menzione nella relazione illustrativa.

Art.25

(Esecuzione dei lavori)

1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere da realizzare, relative alla concessione, al Servizio procedente, il quale, riscontrata la regolarità degli atti e dell'avvenuta acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta, pareri o atti di assenso, comunque denominati, tramite l'asseverazione di un tecnico incaricato dal richiedente, lo approva entro il termine di quarantacinque giorni dall'acquisizione dell'asseverazione.



2. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto da parte dell'Autorità competente di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
3. Il concessionario è tenuto a dare preventiva comunicazione della data di inizio dei lavori al Servizio procedente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
4. Ultimati i lavori, il concessionario invia al Servizio procedente i seguenti atti sottoscritti da tecnici abilitati, in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
 - a) entro trenta giorni, una dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto esecutivo approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
 - b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e/o rilasciate.
5. Espletati gli adempimenti relativi al comma 4 il concessionario può iniziare il prelievo dandone comunicazione all'Autorità concedente e al Servizio procedente.

CAPO III

COORDINAMENTO CON ALTRE PROCEDURE

Art. 26

(Domande soggette a valutazioni ambientali)

1. Le domande di concessione di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggette ai procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale o a Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA), sono assoggettate alle procedure disciplinate dal Titolo II fino alla fase della decisione sulla concorrenza di cui all'articolo 15. Il termine del procedimento di rilascio del provvedimento di concessione di derivazione relativo alla domanda concorrente prescelta è sospeso fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure ambientali.
2. Le istanze relative alle valutazioni ambientali sono avanzate direttamente dal richiedente la concessione, dandone comunicazione al Servizio procedente.
3. Il provvedimento di VIA statale o di VA è integrato nel provvedimento di concessione di derivazione.
4. Qualora, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, si procede ai sensi del comma 1, se il procedimento di VIA è di competenza statale, si procede ai sensi dell'articolo 27 nelle ipotesi in cui il procedimento di VIA sia di competenza regionale e quindi si debba avviare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'articolo 27- bis del d.lgs. 152/06.

Art. 27

(Domande di concessione soggette a provvedimenti unici)

1. Le domande di concessione di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggette a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/06, ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/03, o ad altri provvedimenti unici previsti dalla legislazione statale, sono istruite secondo la procedura prevista dal Titolo II del presente regolamento



fino alla decisione sulla concorrenza di cui all'art. 15. La domanda concorrente prescelta prosegue l'iter istruttorio nell'ambito della procedura unica prevista.

2. In caso di esito positivo del procedimento unico, la concessione di derivazione è rilasciata nell'ambito del provvedimento unico. Il disciplinare delle concessioni recepisce le prescrizioni contenute nel relativo provvedimento.

CAPO IV

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Art. 28 **(Rinnovo della concessione)**

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda non oltre il termine di sei mesi antecedenti la scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'articolo 11.
2. Sono da considerare e da istruire come richieste di nuova concessione:
 - a) le istanze aventi ad oggetto il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni;
 - b) le istanze aventi ad oggetto il rinnovo di concessioni di piccole derivazioni ad uso idroelettrico con potenza superiore a quella stabilita dalle norme regionali per la procedura autorizzativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011;
 - c) le istanze di rinnovo che determinano varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 33, comma 2.
3. Le istanze di rinnovo di concessioni diverse da quelle di cui al comma 2 non sono soggette a pubblicazione sebbene siano condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 18. Il Servizio procedente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.
4. L'istanza di rinnovo, anche se comporta varianti non sostanziali alla concessione originaria, è corredata dalla documentazione di cui all'Allegato A, Parte II.
5. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e dell'uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'articolo 21.
6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, l'istanza di rinnovo è in ogni caso assoggettata al procedimento amministrativo di rilascio di nuova concessione. In questo caso, solo ai fini della valutazione ambientale ex-ante, la domanda è qualificata alla stregua di un rinnovo come definito dalla normativa regionale vigente.
8. Nelle more del perfezionamento della domanda di rinnovo, è consentita la continuazione del prelievo oltre la scadenza del titolo alle condizioni dettate dal relativo disciplinare e sempre che sino rispettati gli obblighi in esso previsti, incluso quello di pagamento del canone.

Art.29 **(Subentro)**

1. Le concessioni di cui al presente regolamento non possono essere cedute, neanche parzialmente, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, ad eccezione di quelle ad uso irriguo di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trasferimento della proprietà del fondo.



2. La richiesta di subentro nella titolarità della concessione, debitamente motivata, è indirizzata al Servizio procedente ed è corredata dall'atto in base al quale il subentrante ha la disponibilità del fondo o delle opere.

3. L'Autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per l'adempimento, da parte del nuovo concessionario, degli oneri previsti dall'articolo 23, comma 4, oneri che non sono dovuti quando si tratta di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4. Il nuovo concessionario e quello originario sono solidalmente responsabili per l'adempimento dei canoni concessori rimasti insoluti alla data del provvedimento di subentro.

5. Le società commerciali, titolari di concessioni di derivazioni di acqua, comunicano al Servizio procedente ogni trasformazione o modifica della loro costituzione a norma degli articoli 2300, 2436, 2470 e 2502 del codice civile.

6. Esperite positivamente le procedure di cui al comma 3, si procede allo svincolo delle cauzioni prestate dal concessionario originario.

Art.30 (Sottensione)

1. La sottensione totale si ha in presenza di una nuova domanda di concessione di acqua per la quale si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, come definita dall'articolo 15, comma 2;
- b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.

2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione, si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
- b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.

3. L'opportunità del ricorso alla sottensione, totale o parziale, per le utenze legittimamente costituite è accertata dal Servizio procedente in fase di istruttoria della nuova domanda, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, comma 6, della l.r. 81/1998.

4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il Servizio procedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e/o di energia e/o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'Autorità concedente, sentito il Comitato menzionato al comma 3.

Art. 31 (Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione)

1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:

- a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela



dell'ecosistema fluviale;

b) qualora venga accertato un anormale abbassamento del livello delle falde acquifere;

c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;

d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, adottato dall'Autorità concedente o dal Servizio procedente, ove competente, anche sulla base di indicazioni ricevute da parte delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela e gestione della risorsa idrica, indica espressamente la durata della limitazione o della sospensione imposta nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui la durata non sia determinabile a priori il provvedimento indica le circostanze al cessare delle quali lo stesso si intende revocato.

3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che, invece, è proporzionalmente ridotto per gli ulteriori periodi di sospensione.

Art.32

(Varianti alla concessione)

1. La domanda di variante sostanziale alla concessione è soggetta alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione ed è presentata al Servizio procedente, corredata delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato A, Parte III.

2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla derivazione relativa a:

a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;

b) variazione in aumento del prelievo (volume, portata media e massima) che ecceda il 20 per cento di quanto concesso;

c) modifica delle opere o del luogo di presa che rende necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;

d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.

3. La variante alla concessione relativa a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1 è definita variante non sostanziale ed è comunque assentita dall'Autorità concedente.

4. La domanda di variante non sostanziale è formulata dal concessionario al Servizio procedente a cui sono allegati i seguenti documenti:

a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;

b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare e relativi elaborati tecnici.

5. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione di pareri, fatto salvo quello previsto dall'articolo 18, comma 2 qualora la variante richiesta comporti un aumento della quantità d'acqua concessa.

6. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata entro dieci metri dal pozzo preesistente e che interessi lo stesso corpo idrico, che dovrà essere obbligatoriamente tombato secondo le modalità indicate nell'Allegato B.

7. Il provvedimento con cui l'Autorità concedente ordina il rilascio, in tutto o in parte, della quantità d'acqua concessa in via precaria non costituisce variante alla concessione.

Art. 33



(Variazioni del regime del corso d'acqua)

1. Qualora il regime di un corso d'acqua o di altro bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, la Regione non è tenuta a corrispondere alcuna indennità, salvo la riduzione o la cessazione del canone, a decorrere dalla successiva annualità solare, in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.
2. Gli utilizzatori, se le rinnovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire a loro spese le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
3. Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, approvate dalla Regione e realizzate anche attraverso enti attuatori, il concessionario, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto a un'indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

TITOLO III

PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE SEMPLIFICATI E SPECIALI

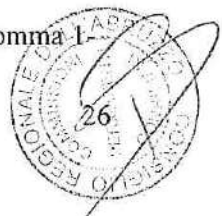
CAPO I

Procedimenti semplificati

Art. 34

(Prelievi assoggettati a procedura semplificata)

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un'area protetta e non riguardino attività produttive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
 - a) prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 10 l/s;
 - b) prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico con portata massima non superiore a 2 l/s e volume di prelievo non superiore a 3.000 mc/anno;
 - c) prelievi di acqua sotterranea destinati a qualsiasi uso diverso dal domestico, con volume di prelievo non superiore a 70.000 m³/anno, che non intercetti la falda profonda e, comunque, non eccedente i 100 metri (m), fatta salva una diversa disciplina regionale relativa ad aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina nonché fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 12 bis del r.d. 1775/1993.
2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di cui al comma 1 presenta apposita istanza al Servizio procedente corredata delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato A, Parte V.
3. Ai fini dell'ammissibilità e della procedibilità trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13.
4. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è trasmessa dal Servizio procedente:
 - a) all'Autorità di Bacino competente, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 7, del comma 1-bis, del r.d. 1775/1993;



b) all'Autorità concedente;

c) all'ARTA Abruzzo, per le derivazioni con impatto non trascurabile, per le valutazioni di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1775 del 1933.

Ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990.

5. Decorsi centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2 senza che sia intervenuto un provvedimento di rigetto, di improcedibilità o di inammissibilità dell'istanza ovvero senza che sia stata attivata la conferenza di servizi, il richiedente può esercitare il prelievo, previo adempimento degli obblighi di pagamento di cui all'articolo 23, comma 4, e del canone con decorrenza dalla data di inizio del prelievo ovvero dalla data di inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di captazione o di adduzione.

6. L'amministrazione competente, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti nonché nei casi di cui al comma 5, emana il provvedimento di concessione nel quale sono stabiliti il canone e la durata della concessione, che non può essere superiore a cinque anni salvo rinnovo per non più di due volte, e di cui costituisce parte integrante e sostanziale il disciplinare di concessione.

7. Nel termine di centoventi giorni, in alternativa a quanto previsto ai commi 5 e 6, il Servizio procedente dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria, di cui al Titolo II nei seguenti casi:

a) qualora non sussistano i presupposti ed i requisiti previsti per la procedura semplificata di cui al comma 1;

b) per ragioni di pubblico interesse debitamente motivato.

Conseguentemente il Servizio procedente richiede la documentazione integrativa ai fini del rilascio della concessione secondo le modalità ordinarie ed il termine per la conclusione del relativo procedimento decorre dalla data di ricevimento di detta documentazione.

8. Ai fini del rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo, l'utente presenta apposita istanza almeno centoventi giorni prima della scadenza del titolo nel rispetto delle modalità di cui al comma 2, fatta eccezione per gli elaborati tecnici previsti dall'Allegato A, parte V che, per il rinnovo, non sono richiesti. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura di cui al comma 2.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che il Servizio procedente abbia comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza di rinnovo si intende accolta alle medesime condizioni della concessione originaria.

10. Le domande di variante, anche se non sostanziale, sono soggette alla procedura di cui al comma 2.

11. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette all'onere di registrazione fiscale di cui all'articolo 41, con esclusione degli adempimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Art. 35

(Licenza di attingimento)

1. Il Servizio procedente ha facoltà di rilasciare licenze di attingimento di acqua superficiale, esercitato mediante opere di prelievo mobili, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni

a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti e di durata temporale limitata e definita;

b) la portata dell'acqua attinta non sia superiore a 2 l/s e, comunque, il volume annuo di prelievo non sia superiore a 300.000 m³/anno;

c) non siano intaccati gli argini né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e venga salvaguardato costantemente il minimo deflusso vitale nel corso d'acqua.



- e) il prelievo non interferisca con il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua.
2. La licenza di attingimento è rilasciata, su istanza di parte corredata delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato A, Parte VI, per una durata non superiore ad un anno, salvo rinnovo per non più di due volte, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse debitamente motivato.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 34, per quanto compatibile.

CAPO II

Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto

Art. 36

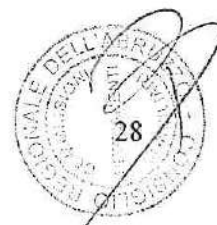
(Procedimento di rilascio della concessione preferenziale)

1. La domanda di concessione preferenziale si intende procedibile solo se pervenuta agli uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale entro il termine del 31.12.2007 e se corredata delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato A, Parte VII.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dall'allegato di cui al comma 1, invita il richiedente a regolarizzarla assegnando un termine non superiore a trenta giorni il cui mancato rispetto comporta, ai sensi dell'articolo 13, l'improcedibilità della domanda, da dichiarare con provvedimento formale con il quale viene disposta, altresì, l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo l' scadenza del termine.
3. Sono, altresì, considerate procedibili, come domande di concessione preferenziale, le denunce di esistenza di pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), pervenute al Servizio procedente, oppure ad altri uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale, entro il termine del 30.06.2006, qualora corredate delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato A, Parte VII.
4. L'istruttoria della domanda di concessione preferenziale è disciplinata dalle norme relative alle nuove domande di concessione ad esclusione di quanto di seguito disposto:
 - a) la pubblicazione di cui all'articolo 14 non dà luogo a concorrenza;
 - b) la pubblicazione avviene solo all'albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati e le eventuali osservazioni e opposizioni devono pervenire entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Art.37

(Riconoscimento di antico diritto)

1. Le istanze di riconoscimento di antico diritto di cui all'articolo 3 del r.d. 1775/33 sono procedibili se pervenute al Servizio procedente, oppure ad altri uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale, entro il 30 giugno 2007 e se corredate dalle informazioni e dalla documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato A, Parte VIII e del titolo legittimo o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Concernente le derivazioni di acque pubbliche).



2. La procedura si svolge secondo quanto disposto dall'articolo 36 fatta salva la facoltà del Servizio procedente di disporre l'omissione delle formalità di pubblicazione, nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione la cui portata non ecceda i 5 l/s.
3. A seguito dell'adozione del provvedimento di riconoscimento il Servizio procedente provvede:
 - a) alla notifica del provvedimento al concessionario;
 - b) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul BURAT comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi.
4. In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di riconoscimento di antico diritto, l'Autorità concedente, ove non riscontri la lesione di diritti dei terzi, l'Autorità concedente adotta il provvedimento di riconoscimento motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni.
5. In caso di riscontrata lesione di diritti dei terzi non superabile tramite prescrizioni o limitazioni dell'uso richiesto, l'Autorità concedente rigetta l'istanza e liquida le spese di istruttoria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE

CAPO I

Disposizioni in materia di canoni, durata e adempimenti fiscali

Art. 38

(Criteri per la determinazione del canone e decorrenza)

1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dall'articolo 93, comma 5, della l.r. 7/2003, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. Il canone è dovuto, per le piccole derivazioni, dalla data di rilascio della concessione, per le grandi derivazioni, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data di effettivo inizio dell'utilizzazione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di autorizzazioni provvisorie relative ai prelievi abusivi, di concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto.
2. La prima annualità del canone delle concessioni di piccole derivazioni è corrisposta anticipatamente entro trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione ed è pari a un dodicesimo del canone annuo per ciascun mese mancante al 31 dicembre dell'anno in cui è stato adottato il provvedimento medesimo. Le annualità successive sono corrisposte, per ciascuno anno solare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio.
3. La prima annualità del canone delle concessioni di grandi derivazioni è corrisposta anticipatamente alla scadenza della data di ultimazione dei lavori ovvero entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio dell'utilizzazione ed è pari ad un dodicesimo del canone annuo per ciascun mese mancante al 31 dicembre dell'anno in cui è scaduto il termine utile per l'esecuzione dei lavori ovvero dell'anno dell'effettivo inizio dell'utilizzazione, se anteriore alla scadenza dei lavori. Le annualità successive del canone sono corrisposte, per anno solare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in l/s o modulo (100 l/s); viceversa, qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata media di prelievo.



5. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone è calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di m³/anno.
6. Nel caso di uso idroelettrico e forza motrice il canone è determinato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in chilowatt (kW) secondo le modalità previste in nota all'Allegato C - Scheda I. Il riutilizzo dell'acqua per la riqualificazione di energia, qualora previsto nell'atto di concessione, è esente dal canone.
7. Il canone per l'utilizzo di risorse qualificate, come individuate dai Piani di Gestione e Tutela delle Acque, qualora destinato ad uso diverso dal consumo umano, come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), è triplicato.
8. Alla concessione di derivazione ad uso promiscuo si applica il canone più elevato ove ricorrono le seguenti condizioni:
- a) si tratti di un solo concessionario ed esercente globale della utilizzazione promiscua;
 - b) si tratti dello stesso volume di acqua utilizzata in serie, in tutto o in parte, per usi diversi;
 - c) qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, le opere di presa, la condotta e la distribuzione delle acque formino un solo corpo e che le opere di presa per l'uso successivo non siano ubicate dopo la restituzione dell'acqua di scarico dall'utenza precedente.
9. Il provvedimento con cui l'Autorità concedente ordina il rilascio della quantità d'acqua concessa in via precaria costituisce modifica del provvedimento di concessione e stabilisce il nuovo canone da corrispondere in base ai quantitativi di acqua ridefiniti, con decorrenza dalla successiva annualità solare.

Art. 39 **(Durata della concessione)**

1. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata massima della concessione è stabilita in:
- a) quarant'anni per uso irriguo a bocca libera o tassata;
 - b) trenta anni per l'uso umano, idroelettrico di piccola derivazione, industriale di piccola derivazione, piscicoltura, antincendio, civile, igienico e autolavaggio;
 - c) quindici anni per uso industriale di grande derivazione.
2. La durata massima è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, di distribuzione e di restituzione nonché ai criteri stabiliti dall'articolo 20.
3. Con deliberazione di Giunta regionale possono essere individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del PTA e dei piani di intervento per la riduzione del rischio idraulico di cui al Piano Stralcio Difesa Alluvione (P.S.D.A.) e di altri piani di intervento settoriali per la sistemazione idraulica. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata minima viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.
4. Per le concessioni ad uso promiscuo, la durata della concessione corrisponde a quella relativa all'uso con durata minore in base al comma 1.

Art. 40 **(Termini per la conclusione del procedimento)**

1. Il termine per la conclusione del procedimento di adozione della concessione di cui al Titolo II è pari a 240 giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda fatti salvi i diversi termini previsti per il rilascio dei



provvedimenti unici PAUR e AU. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 16 è pari 120 giorni.

2. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 34 e 35 sono pari, rispettivamente, a 120 e 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza.

3. Il termine per la conclusione del procedimento avente ad oggetto il rinnovo della concessione di cui all'articolo 28 è pari a 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.

4. Il termine per la conclusione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento aventi ad oggetto la concessione preferenziale di cui all'articolo 36 e il riconoscimento di antico diritto di cui all'articolo 37 è pari a 180 giorni decorrenti dalla data di richiesta dell'integrazione delle domande.

5. Il termine per la conclusione del procedimento avente ad oggetto il subentro nella titolarità della concessione di cui all'articolo 29 è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio procedente.

6. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente articolo possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di due mesi. Con riferimento ai procedimenti di cui agli articoli 36 e 37, ferma restando la durata di cui al comma 4, il termine della conclusione del procedimento, comprensivo della proroga, non può essere superiore a 365 giorni.

Art. 41

(Registrazione ai fini fiscali, pubblicazioni e notifiche)

1. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il Servizio procedente provvede alla registrazione fiscale del disciplinare, presso il competente ufficio finanziario, con oneri a carico del concessionario.

2. L'Autorità concedente provvede:

- a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito al ritiro dello stesso presso il Servizio procedente;
- b) alla assegnazione del codice identificativo della derivazione;
- c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul BURAT, con le seguenti informazioni:
 - 1) dati identificativi del concessionario;
 - 2) quantità d'acqua concessa;
 - 3) luogo di presa e di eventuale restituzione;
 - 4) uso e durata della concessione;
 - 5) eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi riportati nel disciplinare.
- d) agli adempimenti relativi al canone e all'aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.

CAPO II

Estinzione della concessione

Art. 42

(Decadenza)

1. Sono causa di decadenza del diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, ~~eventi od~~ omissioni:

- a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;



- b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- c) mancato pagamento di due annualità del canone e/o dei sovracanon;
- d) cessione di acqua a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità concedente di cui all'articolo 29.

2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda. Nel caso di cui al comma 1, lett. d), la decadenza è immediata.
3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.
4. Il provvedimento di decadenza contiene la dichiarazione di trasferimento delle opere al demanio idrico o, in alternativa, il termine entro il quale deve essere presentato il progetto di ripristino di cui all'articolo 45, disponendo, altresì, in merito al deposito cauzionale e agli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, comma 1, lett. c).

Art.43 **(Revoca)**

1. I provvedimenti di concessione possono essere revocati in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 21.
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di revoca.
3. Il provvedimento di revoca contiene la dichiarazione di trasferimento delle opere al demanio idrico o, in alternativa, il termine entro il quale deve essere presentato il progetto di ripristino di cui all'articolo 45, disponendo, altresì, in merito al deposito cauzionale e agli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, comma 1, lett. c).
4. Il presente articolo trova applicazione anche nei riguardi dei provvedimenti di autorizzazione.

Art.44 **(Rinuncia)**

1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta al Servizio procedente e contiene le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi del titolare;
 - b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
 - c) il progetto di ripristino di cui all'articolo 45, comma 1, ove necessario, relativo alla dismissione delle opere di derivazione e al ripristino dei luoghi.
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La determinazione di presa d'atto della rinuncia da parte dell'Autorità concedente contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi disponendo, altresì, in merito al deposito cauzionale e agli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, comma 1, lett. c).



Art. 45

(Opere di derivazione alla cessazione dell'utenza)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del r.d. 1775/1933, alla cessazione dell'utenza per qualsiasi causa, le opere di derivazione, di norma, sono rimosse ed i luoghi sono ripristinati a cura e a spese del concessionario secondo le previsioni del progetto di ripristino.
2. Il progetto di ripristino, redatto nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'Allegato B, si intende approvato qualora il Servizio procedente non formuli osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. Il Servizio procedente può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
 - a) modifica della destinazione del pozzo ad uso domestico, fatta salva una diversa specifica normativa regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;
 - b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo per un periodo non superiore a due anni attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati e di idonee chiusure di sicurezza per la privata e pubblica incolumità controllabili dal Servizio procedente. La Regione Abruzzo è sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta a danni a oggetti o a persone a causa della mancata installazione delle chiusure dei pozzi. I danni causati a terzi restano di esclusiva responsabilità del proprietario del fondo su cui è localizzato il pozzo. .
 - c) per fini di studio e monitoraggio idrogeologico, qualora sia garantito dal proprietario il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco con idonea copertura dotata di setto apribile e sigillabile dal Servizio procedente.
4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3, lett. a) e c).
5. Qualora il Servizio procedente non ritenesse opportuno, per ragioni tecniche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette il parere motivato al titolare del bene demaniale ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse.
6. Il Servizio procedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative ovvero avvalendosi delle garanzie di cui all'articolo 24.

TITOLO V

PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

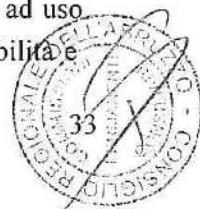
CAPO I

Autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere

Art. 46

(Autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere)

1. Nel caso di richiesta di concessione di grande derivazione di acqua destinata al consumo umano e ad uso irriguo mediante impianti consortili, su istanza di parte, qualora se ne ravvisi l'urgenza e l'indifferibilità e



siano valutati positivamente i criteri per il rilascio della concessione di cui all'articolo 20, l'Autorità concedente, acquisito il parere del Servizio procedente, può autorizzare in via provvisoria l'esecuzione delle opere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 94, comma 1, lett. b), della l.r. 7/2003.

2. L'autorizzazione provvisoria per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, che può essere subordinata anche a specifiche condizioni, è rilasciata previa acquisizione del progetto esecutivo, delle garanzie di cui all'articolo 24, del deposito cauzionale per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 47 e del contributo idrografico.

3. Nei casi e con le modalità di cui al comma 1, l'Autorità concedente può autorizzare in via provvisoria le varianti delle concessioni in atto.

4. Il richiedente la concessione è obbligato ad eseguire le prescrizioni e le condizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. L'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente la concessione.

5. L'autorizzazione provvisoria non si estende all'esercizio della derivazione.

6. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è pari a 90 giorni e decorre dalla data di decorre dalla data di ricezione della relativa istanza.

Art. 47

(Deposito cauzionale per l'autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere)

1. L'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere o delle varianti di cui all'articolo 32 è subordinata alla concessione di un deposito cauzionale in favore della Regione pari al 10 per cento dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito è restituito successivamente al rilascio del provvedimento di concessione, previo accertamento da parte del Servizio procedente dell'avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.

2. La garanzia di cui al presente articolo può essere prestata anche secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982 n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).

CAPO II

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e prelievi abusivi

Art. 48

(Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee)

1. L'interessato alla ricerca delle acque sotterranee per usi diversi da quello domestico presenta un'unica domanda finalizzata al rilascio sia dell'autorizzazione alla ricerca sia della concessione a derivare.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene le informazioni e la documentazione amministrativa e tecnica di cui a all'Allegato A, Parte IV e Parte I. B.2..

3. Il Servizio procedente, espletati gli adempimenti di cui al Capo I del Titolo II, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi. Nei corpi idrici non classificati la ricerca può essere autorizzata prima della conferenza di servizi di cui all'articolo 18 al fine di effettuare le indagini necessarie per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 7 e 12-bis del r.d. 1775/33.

4. Per le derivazioni minime sotterranee di cui all'articolo 8, l'autorizzazione alla ricerca è rilasciata una volta espletati gli adempimenti di cui agli articoli 11, 12 e 13.



5. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite perforazioni e la realizzazione delle opere di captazione provvisoria per l'effettuazione delle prove di emungimento da realizzare durante il periodo estivo in cui la risorsa idrica è meno disponibile.

6. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:

- a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
- b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
- c) l'obbligo di comunicare al Servizio procedente la data di inizio e conclusione dei lavori;
- d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
- e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;
- g) le modalità di gestione del materiale da scavo e rifiuti;
- h) Le modalità di esecuzione delle prove di portata.

7. E' riservata al Servizio procedente la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.

8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti e può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:

- a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
- b) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
- c) per altri motivi di pubblico interesse.

9. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione delle attività di ricerca, il richiedente invia al Servizio procedente una relazione finale corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto autorizzato, fatte salve le modifiche di lieve entità ritenute indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori. Tali modifiche comunque non possono riguardare l'utilizzazione di acque di un tipo di falda diverso da quello indicato nell'autorizzazione alla ricerca.

10. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale di cui al comma 9 ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto definitivo delle opere da realizzare.

11. I termini del sotteso procedimento di concessione sono sospesi fino al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della relazione sui lavori di perforazione.

12. Il termine per la conclusione dei procedimenti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 50 è pari a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art.49

(Prelievi abusivi)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del r.d. n. 1775/33, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'amministrazione competente. Nei casi di prelievi abusivi il Servizio procedente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti dei terzi e con il buon regime delle acque e previa acquisizione dei pareri di cui all'articolo 18.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, la durata del prelievo provvisorio che, comunque,



non può essere superiore al termine fissato dall'articolo 40 per la conclusione del procedimento di concessione.

3. Le domande di concessione relative a prelievi abusivamente in atto sono assoggettate alle procedure previste per le nuove domande di cui al Titolo II.

4. Il Servizio procedente o altra amministrazione pubblica che redige il verbale di illecito, trasmette all'Autorità concedente una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere gli elementi occorrenti per il calcolo del canone pregresso. Alla relazione è allegata, qualora emessa, anche l'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1.

Art. 50

(Ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano)

1. Ai fini dell'autorizzazione alla ricerca, estrazione e utilizzazione all'uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto da parte del servizio idrico integrato, il Servizio procedente acquisisce, nell'ambito dell'esame sulla procedibilità e ammissibilità della domanda di cui all'articolo 13, mediante indizione di conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della l. 241/90, il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa dei seguenti enti:

- a) la Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
- b) la Dipartimento regionale in materia di sanità, solo per le acque di subalveo, per la classificazione di cui all'articolo 80, del d.lgs. 152/2006;
- c) i Comuni nei cui limiti territoriali si trova l'opera di captazione ovvero i Comuni nei cui limiti territoriali ricade la zona di salvaguardia di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

2. Il Servizio procedente propone il rigetto della domanda qualora, sulla base dei pareri di cui al comma 1, l'opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attività esistenti o con le destinazioni d'uso del territorio, fatto salvo il caso in cui non vi siano fonti alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili.

3. L'utilizzazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall'ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione è sospeso a far data dal rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione al Servizio procedente del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui all'articolo 48, comma 9.

4. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.

CAPO III

Disposizioni attuative degli articoli 99, comma 2 e 166 del d.lgs. 152/2006

Sezione I

Procedimenti per l'utilizzazione delle acque reflue depurate

Art. 51

(Procedimento di rilascio dell'autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione per l'utilizzazione delle acque reflue depurate è presentata al Servizio procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa relativa all'impianto di depurazione o di scarico, e deve contenere, oltre alle informazioni di cui all'Allegato A, Parte I.A, l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto di depurazione ovvero del corpo idrico interessato dallo scarico originario e degli estremi



catastali del punto di prelievo;

2. La domanda è procedibile se corredata dai seguenti allegati:

- a) progetto definitivo delle opere da realizzare e relativa documentazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale 12 giugno 2003 n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e alle norme adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
- b) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti.

3. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II, per quanto compatibili, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lett. c).

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente sezione ha una durata non superiore a quella della concessione originaria dal cui scarico vengono prelevate le acque e di cui non costituisce variante sostanziale. La concessione originaria può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità concedente nel rispetto dei diritti precedentemente acquisiti.

5. L'autorizzazione è soggetta esclusivamente alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 24.

6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all'articolo 41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1.

7. Il termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo è pari a 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.

Sezione II

Procedimenti per l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall'irriguo

Art.52

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 25 e disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), la presente sezione disciplina le modalità di esercizio della facoltà attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. Gli usi idroelettrici possono essere esercitati dal Consorzio di Bonifica, titolare delle opere di derivazione, in ogni punto del sistema infrastrutturale a condizione che la restituzione sia ubicata su qualsiasi opera artificiale di competenza del Consorzio stesso indipendentemente dall'utilizzazione successiva.

2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale o dell'autorizzazione provvisoria alla derivazione, formalmente rilasciati dall'Autorità competente, a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo.



Art. 53

(Procedimento di rilascio dell'autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 52, comma 1, corredata dall'attestato di pagamento delle spese di istruttoria, è presentata al Servizio procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa relativa alla concessione di derivazione d'acqua originaria e deve contenere, oltre alle informazioni e alla documentazione di cui all'Allegato A, Parte I, gli ulteriori seguenti elementi:

- a) dati costitutivi del Consorzio;
- b) indicazione degli estremi catastali e delle coordinate geografiche dei punti di prelievo;
- c) estremi del titolo di concessione che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;
- d) destinatari dell'approvvigionamento.

2. La domanda si intende procedibile se corredata dal progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti.

3. Il Servizio procedente verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio, la completezza della documentazione presentata e le condizioni di cui all'articolo 52, comma 1 ed acquisisce il previsto parere di cui all'articolo 18, comma 2.

4. Fatta salva la preventiva acquisizione delle eventuali valutazioni ambientali (VIA, VA, VIncA) ove necessarie, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il detto termine, il Servizio procedente non adotti il provvedimento di autorizzazione ovvero non richieda integrazioni documentali e non sia intervenuto un atto di diniego da parte dell'Autorità di Bacino, la domanda si intende accettata. In caso di accoglimento della domanda resta a carico del richiedente l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'articolo 38, e del deposito cauzionale nonché dell'acquisizione delle eventuali ulteriori autorizzazioni e nulla-osta ambientali necessari all'esecuzione delle opere.

5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente Sezione ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 32.

6. L'autorizzazione è soggetta al pagamento del canone che è corrisposto unitamente ai canoni della concessione originaria e del deposito cauzionale di cui all'articolo 93, comma 5-ter della l.r. 7/2003.

7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all'articolo 41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1.

TITOLO VI

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Norme speciali

Art.54

(Norme speciali)

1. L'acqua pubblica destinata al consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui all'art. 147 del d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 2/1997, è concessa ai soggetti individuati dalla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio idrico integrato della Regione Abruzzo).

2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di Bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di



concessione al Servizio procedente, ma si rapporta direttamente al Consorzio gestore. L'utente, qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse di cui all'articolo 96 del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), acquisisce l'autorizzazione per l'opera di presa dal Servizio procedente. L'eventuale ricorso alle opere mobili è comunicato al Servizio procedente che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di trenta giorni.

3. La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione, competente territorialmente, una unica concessione di acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 166 della d.lgs. 152/2006, così come disciplinato dagli articoli 52 e 53.

4. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo è soggetta alle procedure di cui all'articolo 41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 55

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. La violazione delle disposizioni in materia di acque pubbliche nonché degli obblighi e delle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento, dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e dai provvedimenti speciali per l'utilizzazione dell'acqua, sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 5.000,00 ai sensi dell'articolo 93, comma 5-sexies, della l.r. 7/2003. Rimane ferma la facoltà dell'amministrazione di dichiarare la decadenza e di revocare il diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica ai sensi degli artt. 42 e 43.

2. La derivazione o l'utilizzazione di acqua pubblica in assenza di un provvedimento di autorizzazione o di concessione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del r.d. 1775/1933.

3. I rapporti relativi alle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi all'Autorità concedente per gli adempimenti previsti dall'articolo 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e per l'applicazione delle relative sanzioni.

4. L'Autorità concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudica il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre, tramite il Servizio procedente, la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi per l'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza da parte del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti della normativa vigente in materia di riscossione delle entrate patrimoniali regionali.

5. La violazione delle disposizioni per il ripristino dello stato dei luoghi è punita con la sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dal comma 1. Nelle more del recupero delle somme a carico del trasgressore, i fondi per le attività di ripristino sono a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo e dalla riscossione dei canoni concessori.



CAPO II

Norme transitorie e finali

Art. 56

(Norme sui procedimenti pendenti)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento, fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati, provvedendo alle necessarie integrazioni volte ad applicare le nuove procedure definite dai Titoli II, III, IV e V.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Servizio procedente assegna all'istante un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'eventuale integrazione della domanda o acquisizione di informazioni e chiarimenti, o in caso di presentazione di autocertificazione, ai sensi del d.p.r 445/2000, relative a domande pendenti, il cui mancato rispetto comporta l'improcedibilità della medesima ai sensi dell'articolo 13.
3. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto ai quali si configuri una delle seguenti condizioni, sono conclusi con un provvedimento di improcedibilità emesso dal Servizio Procedente:
 - a) pendenza da oltre dieci anni senza che l'istante ne abbia sollecitato la conclusione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) irreperibilità dell'istante;
 - c) impossibilità di verifica di individuazione delle opere;
 - d) mancanza dei dati necessari alla richiesta dei canoni concessori.
4. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato sottoscritto il disciplinare di concessione e non sia stato adottato il relativo provvedimento, qualora, sulla base delle nuove regole, è prevista l'acquisizione della Valutazione Ambientale ex Ante, il provvedimento di concessione è rilasciato solo in caso di esito favorevole della predetta valutazione ambientale.
5. Le domande di concessione pendenti possono essere modificate dall'istante in termini di portata, volume e uso solo qualora non siano state ancora pubblicate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Ai fini del rinnovo di concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146), concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, rispetto alle quali non siano intervenute modifiche successive all'entrata in vigore del medesimo decreto, non si procede all'avvio di un nuovo procedimento ambientale ai sensi degli articoli 26 e 27 qualora l'organo competente in materia si esprima positivamente in tal senso.
7. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Servizio procedente, ove necessario, provvede alla richiesta di integrazione delle domande pendenti aventi ad oggetto la concessione preferenziale ed il riconoscimento di antico diritto.

Art. 57

(Concessioni dei prelievi in atto dei consorzi irrigui e di bonifica)

1. Le domande di concessione relative ai prelievi in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzati nei sistemi irrigui gestiti dai Consorzi irrigui e di bonifica, legittimamente realizzati prima della adozione dell'originario Piano di Tutela delle Acque, in quanto opere pubbliche o di interesse pubblico, non sono soggette a pubblicazione.
2. Il rilascio della concessione avviene previa acquisizione degli elementi essenziali indicati all'allegato A,



Art.58
(Norme di rinvio)

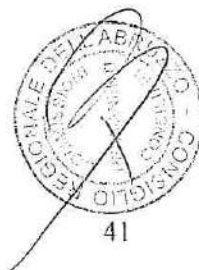
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la vigente normativa statale e regionale di settore, con particolare riguardo a quella in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico, idrogeologico e di destinazione urbanistica, prevenzione degli infortuni, procedimento amministrativo, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione ed in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.

Art.59
(Aggiornamento allegati e modulistica)

1. La Giunta Regionale, con uno o più provvedimenti, su proposta del Servizio regionale Demanio Idrico e Fluviale, è demandata all'aggiornamento degli allegati al presente regolamento al fine di adeguarli alle norme intervenute dopo la sua approvazione ovvero qualora se ne riconosca la necessità.
2. Per esigenze di uniformità e semplificazione amministrativa, il Servizio di cui al comma 1 può predisporre apposita modulistica per ciascuna fase dei singoli procedimenti nonché redigere gli schemi dei principali atti amministrativi da adottare ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
3. Gli allegati e la modulistica di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul BURAT e sul sito istituzione della Regione.

Art. 60
(Abrogazioni)

1. Il regolamento 13 agosto 2007, n. 3/Reg (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) è abrogato.



Allegato A - Contenuti e modalità di presentazione della domanda di concessione, di rinnovo e variante alla concessione, di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, di prelievi soggetti a procedura semplificata, di licenza di attingimento, di concessione preferenziale, di riconoscimento di antico uso e dei prelievi in atto dei Consorzi irrigui e di Bonifica.

Sommario

Sommario.....	1
PREMESSA.....	3
PARTE I NUOVA CONCESSIONE.....	4
I.A. Contenuti della domanda di nuova concessione	4
I.B. Documentazione da allegare alla domanda di nuova concessione.....	6
I.B.1 - ACQUE SUPERFICIALI.....	6
1.1 Grandi derivazioni	6
1.2 Piccole derivazioni.....	6
I.B.2 - ACQUE SOTTERRANEE.....	8
2.1 Grandi derivazioni.....	8
2.2 Derivazioni minime e piccole	8
I.B.3 - ACQUE SORGIVE	10
3.1 Grandi derivazioni.....	10
3.2 Piccole derivazioni.....	10
PARTE II DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE	12
II.A Contenuti della domanda di rinnovo della concessione	12
II.B. Documentazione da allegare alla domanda di rinnovo della concessione	12
II.B.1 - ACQUE SUPERFICIALI	12
II.B.2 - ACQUE SOTTERRANEE.....	13
II.B.3 - ACQUE SORGIVE.....	13
PARTE III DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE	14
III.A. Contenuti della domanda di variante alla concessione.....	14
III.B. Documenti da allegare alla domanda di variante sostanziale alla concessione	14
III.B.1 - ACQUE SUPERFICIALI	14
III.B.2 - ACQUE SOTTERRANEE	14
III.B.3 - ACQUE SORGIVE	14
PARTE IV AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE	15
IV.A. Contenuti della domanda di ricerca di acque sotterranee.....	



IV.B. Documentazione da allegare alla domanda di ricerca di acque sotterranee	15
PARTE V CONCESSIONI SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	18
V.A. Contenuti della domanda di concessione soggetta a procedura semplificata	18
V.B. Documenti da allegare alla domanda di concessione soggetta a procedura semplificata	18
V.B.1 - ACQUE SUPERFICIALI.....	19
V.B.2 - ACQUE SOTTERRANEE.....	19
V.B.3 - ACQUE SORGIVE.....	19
PARTE VI LICENZE DI ATTINGIMENTO	19
VI.A Contenuti della domanda di licenza di attingimento	19
VI.B Documentazione da allegare alla domanda di licenza di attingimento	19
PARTE VII CONCESSIONE PREFERENZIALE.....	19
VII.A Contenuti della domanda di concessione preferenziale.....	19
VII.B Documentazione da allegare alla domanda di concessione preferenziale.....	19
PARTE VIII RICONOSCIMENTO DI ANTICO DIRITTO.....	20
VIII.A Contenuti della domanda di riconoscimento di antico diritto.....	20
VIII.B Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento di antico diritto.....	20
PARTE IX CONCESSIONI DEI PRELIEVI IN ATTO DEI CONSORZI IRRIGUI E DI BONIFICA.....	20
IX.A. Contenuti della domanda di concessione dei prelievi di acque superficiali in atto dei Consorzi irrigui e di bonifica.....	20
XI.B. Documentazione da allegare alla domanda di concessione dei prelievi di acque superficiali in atto dei Consorzi irrigui e di bonifica	21
PARTE X DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI	22
ET 1. Sintesi non tecnica.....	22
ET 2. Relazione tecnica	23
ET 3. Ubicazione delle opere e planimetrie.....	23
ET 4. Cartografia dei vincoli.....	23
ET5. Profili longitudinali e trasversali	24
ET 6. Progetto delle opere di derivazioni.....	24
ET 7. Piano finanziario delle opere progettate	24
ET 8. Crono-programma dei lavori.....	24
ET 9. Piano di gestione e manutenzione delle opere	24
ET 10. Relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante.....	24
ET 11. Studio idrogeologico	30



PREMESSA

La domanda, accompagnata da documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo ovvero regolarizzata a termine di legge, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al d.p.r. del 28.12.2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa".

Il progetto allegato alla domanda di derivazione, ivi compreso quello allegato alle domande di variante sostanziale, di norma ha livello di dettaglio progettuale preliminare, fatta eccezione per le derivazioni soggette a provvedimenti unici o a valutazioni ambientali (VIA, VA, VIncA), per i quali deve avere livello di dettaglio progettuale definitivo.

Le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti iscritti ad albi ed elenchi professionali e i soggetti giuridici iscritti al registro delle imprese, ai sensi della normativa vigente, trasmettono la documentazione firmata digitalmente ove previsto, unitamente alla domanda di derivazione, tramite PEC alla Regione Abruzzo, Servizio Procedente competente per territorio.



PARTE I NUOVA CONCESSIONE

I.A. Contenuti della domanda di nuova concessione

La domanda di nuova concessione deve contenere le seguenti informazioni:

1. la residenza e i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale, partita IVA, Telefono, e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata; in caso di persona giuridica occorre inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
2. il domicilio legale, se diverso dalla residenza, ai soli fini della fase istruttoria della domanda;
3. il tipo e il nome del corpo, o dei corpi idrici, dai quali si intende derivare ed eventualmente restituire l'acqua;
4. l'indicazione del Comune, della Località, dell'indirizzo, dei dati catastali e delle coordinate geografiche (cfr. Scheda I), che individuino l'esatta ubicazione delle opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
5. la dichiarazione che l'area ove è prevista l'opera ricade o non ricade all'interno del territorio di competenza di un'Area Naturale Protetta;
6. la dichiarazione che l'area ove è prevista l'opera ricade o non ricade all'interno di un'area appartenente alla Rete Natura 2000 come SIC, ZSC o ZPS;
7. la dichiarazione che la derivazione rientra tra i progetti soggetti Valutazione Impatto Ambientale (VIA) o Verifica di assoggettabilità (VA), di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/06;
8. la dichiarazione se la derivazione o il sito ricadono o non ricadono nelle fattispecie previste dalle linee guida di cui al Decreto del MATTM del 30/03/2015;
9. gli usi cui si intende destinare l'acqua prelevata, nonché le portate di prelievo massime e medie, espresse in litri al secondo, ed i volumi di prelievo annuo, espressi in metri cubi, destinati a ciascun utilizzo (cfr. Scheda I);
10. i quantitativi di acque eventualmente recuperate e/o riciclate, con indicazione dei relativi usi e precisa identificazione degli utilizzatori, nonché del recapito finale;
11. la dichiarazione asseverata del geologo incaricato della Relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante, che la derivazione *"non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, presenta un rischio inferiore ad ALTO, ed è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;"* (comma 1 punti a) e b) e comma 3 punto a) dell'art. 12-bis del r.d. 1775/33);
12. la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che *"non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico"* (comma 1 punto c) e comma 3 punto a) dell'art. 12-bis del r.d. 1775/33);
13. la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato del costo di rimozione delle opere al termine della concessione, ove previsto, mediante computo metrico redatto in conformità al Prezzario regionale, fermo restando quanto disposto dagli artt. 28 e 30 del r.d. n. 1775 /33;
14. la documentazione comprovante il pagamento delle spese di istruttoria.

In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:

- a) per consumo umano: il numero degli abitanti serviti;
- b) per l'uso irriguo: la superficie irrigabile espressa in ettari e l'incidenza percentuale delle principali colture in atto;



- c) per l'uso idroelettrico o forza motrice: il salto legale espresso in metri, la potenza nominale media annua espressa in chilowatt, la produzione media annua espressa in gigawattora, il numero e il tipo di turbine e la complessiva potenza installata;
- d) per l'uso di riqualificazione dell'energia: la portata massima di pompaggio, il dislivello espresso in metri pari alla differenza tra la quota di massima regolazione dell'invaso superiore e la quota di minima regolazione di quello inferiore, nonché la potenza nominale media riferita al pompaggio;
- e) per l'uso industriale: il ciclo di utilizzazione dell'acqua;
- f) per la piscicoltura: il peso vivo, espresso in tonnellate, degli animali allevati e che sono presenti mediamente in azienda lungo l'anno, nonché il numero di vasche e le relative superfici e capienza;
- g) per l'uso civile ed igienico: la descrizione dell'utilizzo effettivo dell'acqua;
- h) per l'uso autofavaggio: le modalità di trattamento delle acque di scarico;
- i) per l'uso zootecnico: il tipo di allevamento, il numero di capi e il peso vivo in tonnellate e il rapporto esistente tra l'attività di allevamento e la conduzione del fondo rurale.
- j) l'intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative.



I.B. Documentazione da allegare alla domanda di nuova concessione

Alla domanda di nuova concessione deve essere allegata la documentazione descritta nei successivi punti in funzione del tipo di corpo idrico e della quantità di acqua da derivare.

I.B.1 - ACQUE SUPERFICIALI

1.1 Grandi derivazioni

Il progetto di derivazione deve essere redatto sulla base di una accurata ricostruzione del regime idrologico effettivo del corpo idrico alimentatore, al netto delle utilizzazioni legittimamente in atto e tenendo conto delle portate che devono essere rilasciate in alveo a valle delle opere di presa per le esigenze di tutela della qualità ambientale del corpo idrico (DMV-DE).

Alla richiesta di concessione di derivazione da acque superficiali per portate di prelievo superiori a 100 l/s, ridotte a 50 l/s nel caso di derivazioni che prevedono scarichi, deve essere allegata la seguente documentazione ed atti tecnici:

- ET 1 - sintesi non tecnica
- ET 2 - relazione tecnica
- ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie
- ET 4 - cartografia dei vincoli
- ET 5 - profili longitudinali e trasversali
- ET 6 - progetto delle opere di derivazione
- ET 7 - piano finanziario delle opere progettate
- ET 8 - cronoprogramma dei lavori
- ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere
- ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante

1.2 Piccole derivazioni

Alla richiesta di concessione di derivazione da acque superficiali per portate di prelievo inferiori a 100 l/s, deve essere allegata, per ogni intervallo di portata di seguito indicato, la seguente documentazione:

1.2.1 - Derivazioni con portata di prelievo fino a 20 l/s

- ET 2 - relazione tecnica
- ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie
- ET 4 - cartografia dei vincoli
- ET 5 - profili longitudinali e trasversali
- ET 6 - progetto delle opere di derivazione
- ET 8 - cronoprogramma dei lavori
- ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante



1.2.2 - Derivazioni con portata di prelievo da 20 l/s fino a 100 l/s

(nel caso di derivazioni che prevedono scarichi e con portata richiesta uguale o maggiore a 50 l/s la documentazione da allegare è quella prevista per le grandi derivazioni)

ET 1 - sintesi non tecnica

ET 2 - relazione tecnica

ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli

ET 5 - profili longitudinali e trasversali

ET 6 - progetto delle opere di derivazione

ET 8 - cronoprogramma dei lavori

ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere

ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante



I.B.2 - ACQUE SOTTERRANEE

2.1 Grandi derivazioni

Il progetto dell'opera di captazione di acque sotterranee tramite pozzi, per uso diverso da quello domestico, deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo della falda con le massime garanzie a livello ambientale.

Nel progetto di tale opera si deve altresì accertare che questa sia adeguata alle caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella area interessata dall'emungimento.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi, per uso diverso da quello domestico, per portate di prelievo superiori a 100 l/s, ridotti a 50 l/s nel caso di derivazioni che prevedono scarichi, deve essere allegata la seguente documentazione ed atti tecnici:

- ET 1 - sintesi non tecnica
- ET 2 - relazione tecnica
- ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie
- ET 4 - cartografia dei vincoli
- ET 5 - profili longitudinali e trasversali
- ET 6 - progetto delle opere di derivazione
- ET 7 - piano finanziario delle opere progettate
- ET 8 - cronoprogramma dei lavori
- ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere
- ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante
- ET 11 - studio idrogeologico

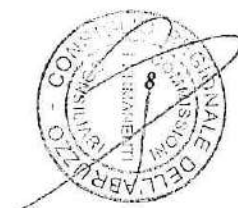
2.2 Derivazioni minime e piccole

2.2.1 - Derivazioni con portata media uguale o minore a 0,2 l/s, massima 2 l/s e con volume annuo fino a 6000m³

- ET 2 - relazione tecnica
- ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie
- ET 4 - cartografia dei vincoli

2.2.2 - Derivazioni con portata media di prelievo maggiore di 0,2 l/s e fino a 10 l/s volume annuo maggiore di 6000m³

- ET 2 - relazione tecnica
- ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie
- ET 4 - cartografia dei vincoli



ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante

2.2.3 - Derivazioni con portata di prelievo da 10 l/s fino a 100 l/s*

(nel caso di derivazioni che prevedono scarichi e con portata richiesta uguale o maggiore a 50 l/s la documentazione da allegare è quella prevista per le grandi derivazioni)

ET 1 - sintesi non tecnica

ET 2 - relazione tecnica

ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli

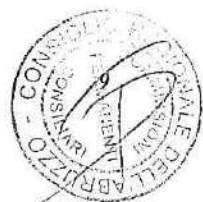
ET 5 - profili longitudinali e trasversali

ET 6 - progetto delle opere di derivazione

ET 8 - cronoprogramma dei lavori

ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante

ET 11 - studio idrogeologico



I.B.3 - ACQUE SORGIVE

3.1 Grandi derivazioni

Il progetto dell'opera di captazione da sorgente deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo delle emergenze della falda con le massime garanzie a livello ambientale.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive per portate di prelievo superiori a 100 l/s, ridotte a 50 l/s nel caso di derivazioni che prevedono scarichi, deve essere allegata la seguente documentazione ed atti tecnici:

ET 1 - sintesi non tecnica

ET 2 - relazione tecnica

ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli

ET 5 - profili longitudinali e trasversali

ET 6 - progetto dell'opera di captazione

ET 7 - piano finanziario delle opere progettate

ET 8 - cronoprogramma dei lavori

ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere

ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante

ET 11 - studio idrogeologico

3.2 Piccole derivazioni

3.2.1 - Derivazioni con portata di prelievo fino a 1 l/s

ET 2 - relazione tecnica

ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli

ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante

3.2.2 - Derivazioni con portata di prelievo da 1 l/s fino a 10 l/s

ET 2 - relazione tecnica

ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli

ET 5 - profili longitudinali e trasversali

ET 6 - progetto dell'opera di captazione



ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante

3.2.3 - Derivazioni con portata di prelievo da 10 l/s fino a 100 l/s

ET 1 - sintesi non tecnica

ET 2 - relazione tecnica

ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli

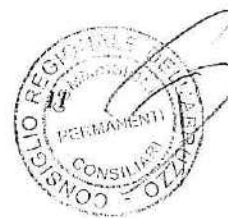
ET 5 - profili longitudinali e trasversali

ET 6 - progetto dell'opera di captazione

ET 8 - cronoprogramma dei lavori

ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante

ET 11 - studio idrogeologico



PARTE II DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE

II.A Contenuti della domanda di rinnovo della concessione

La domanda di rinnovo della concessione deve contenere:

La residenza e i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale, partita IVA e indirizzo di posta elettronica certificata; in caso di persona giuridica occorre inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;

Gli estremi completi della concessione di cui si richiede il rinnovo (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti, data di scadenza del provvedimento).

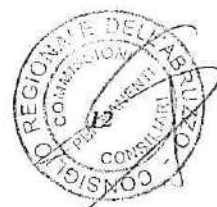
Nel caso in cui sia richiesto il rinnovo parziale devono inoltre essere esplicitati:

1. il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende continuare a derivare ed eventualmente restituire l'acqua, individuato sulla cartografia d'inquadramento (CTR- IGM);
2. l'indicazione del Comune, della Località, dell'indirizzo, dei dati catastali e delle coordinate geografiche (cfr. Scheda I), che individuino l'esatta ubicazione delle opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
3. l'intervallo di tempo in cui si chiede il diritto di continuare ad esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative se diverse da quelle della concessione da rinnovare; gli usi cui è destinata l'acqua prelevata, nonché le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo (cfr. Scheda I).
4. la dichiarazione asseverata del geologo incaricato della Relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante, che la derivazione *"non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, presenta un rischio inferiore ad ALTO, ed è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;"* (comma 1 punti a) e b) e comma 3 punto a) dell'art. 12-bis del r.d. 1775/33);
5. la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che *"non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico"* (comma 1 punto c) e comma 3 punto a) dell'art. 12-bis del r.d. 1775/33);
6. la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato del costo di rimozione delle opere al termine della concessione ove previsto mediante computo metrico redatto in conformità al Prezzario regionale, fermo restando quanto disposto dagli artt. 28 e 30 del r.d. n. 1775 /33;
7. la documentazione comprovante il pagamento delle spese di istruttoria.

II.B. Documentazione da allegare alla domanda di rinnovo della concessione

Alla domanda deve essere allegata la documentazione descritta nei successivi punti in funzione del tipo di corpo idrico.

II.B.1 - ACQUE SUPERFICIALI Grandi e piccole derivazioni



ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere

La documentazione dovrà essere integrata con la seguente, qualora in quella già agli atti del Servizio precedente siano presenti delle difformità o carenze nella descrizione delle opere esistenti:

ET 2 - relazione tecnica

ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli

ET 6 - progetto dell'opera di captazione

II.B.2 - ACQUE SOTTERRANEE **Grandi, minime e piccole derivazioni**

ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere

La documentazione dovrà essere integrata con la seguente, qualora in quella già agli atti del Servizio precedente siano presenti delle difformità o carenze nella descrizione delle opere esistenti:

ET 2 - relazione tecnica

ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli

ET 6 - progetto dell'opera di captazione

II.B.3 - ACQUE SORGIVE **Grandi e piccole derivazioni**

ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere

La documentazione dovrà essere integrata con la seguente, qualora in quella già agli atti del Servizio precedente siano presenti delle difformità o carenze nella descrizione delle opere esistenti:

ET 2 - relazione tecnica

ET 3 - ubicazione delle opere e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli

ET 6 - progetto dell'opera di captazione



PARTE III DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE

III.A. Contenuti della domanda di variante alla concessione

La domanda di variante della concessione deve contenere la seguente documentazione:

1. la residenza e i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale, partita IVA e indirizzo di posta elettronica certificata; in caso di persona giuridica occorre inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
2. gli estremi completi della concessione di cui si richiede la variante (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti, data di scadenza del provvedimento);
3. la descrizione sintetica della variante richiesta, cui segue la caratterizzazione della derivazione così come essa risulta per effetto dell'introduzione della variante;
4. la dichiarazione asseverata del geologo incaricato della Relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante, che la derivazione *"non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, presenta un rischio inferiore ad ALTO, ed è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;"* (comma 1 punti a) e b) e comma 3 punto a) dell'art. 12-bis del r.d. 1775/33);
5. la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che *"non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico"* (comma 1 punto c) comma 3 punto b) dell'art. 12-bis del r.d. 1775/33);
6. la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato del costo di rimozione delle opere al termine della concessione ove previsto mediante computo metrico redatto in conformità al Prezzario regionale, fermo restando quanto disposto dagli artt. 28 e 30 del r.d. n. 1775/33;
7. documentazione comprovante il pagamento delle spese di istruttoria.

III.B. Documenti da allegare alla domanda di variante sostanziale alla concessione

La documentazione da allegare è la seguente:

III.B.1 - ACQUE SUPERFICIALI

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazioni di cui al **punto I.B.1**, che devono illustrare le motivazioni delle scelte operate e l'effetto che queste producono sul corpo idrico, descrivendo ed illustrando sia lo stato di fatto che quello in variante indicando le opere esistenti, quelle da realizzare o da dismettere.

III.B.2 - ACQUE SOTTERRANEE

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazioni di cui al **punto I.B.2**, che deve illustrare le motivazioni delle scelte operate e l'effetto che queste producono sul corpo idrico, descrivendo ed illustrando sia lo stato di fatto che quello in variante indicando le opere esistenti, quelle da realizzare o da dismettere.

III.B.3 - ACQUE SORGIVE

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazioni di cui al **punto I.B.3**, che deve illustrare le motivazioni delle scelte operate e l'effetto che queste producono sul corpo idrico, descrivendo ed illustrando sia lo stato di fatto che quello in variante indicando le opere esistenti, quelle da realizzare o da dismettere.



PARTE IV AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE

IV.A. Contenuti della domanda di ricerca di acque sotterranee

La domanda di ricerca di acque sotterranee deve contenere, la seguente documentazione:

1. dati anagrafici del richiedente (Committente) completi di codice fiscale e/o partita IVA, telefono, indirizzo di posta elettronica, in caso di persona giuridica l'istanza deve, inoltre, specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea;
2. dati dell'impresa di perforazione, completi di codice fiscale e/o partita IVA, telefono, indirizzo di posta elettronica;
3. dati relativi all'ubicazione dell'opera:
 - Provincia, Comune e località in cui sono effettuate le ricerche;
 - Particella catastale;
 - Coordinate geografiche (cfr. Scheda I) e quota s.l.m.

ulteriori dati e informazioni:

- a) valutazione quantitativa e qualitativa della risorsa sotterranea utilizzabile (massimo prelievo compatibile con la locale disponibilità di risorse e con i provvedimenti di tutela degli equilibri idrogeologici ambientali);
- b) identificazione del corpo idrico che si intende captare e indicazione se lo stesso è classificato o non classificato, se necessario acquisire i dati tecnici ed eventuali monitoraggi più recenti eseguiti a vario titolo dalle Autorità Distrettuali, dalla Regione e dall'ARTA;
- c) identificazione dell'acquifero, noto o presunto, che si intende captare (litologia, spessore, livello piezometrico attuale) - utenze autorizzate, o comunque note, in un raggio di 500 m e loro caratteristiche;
- d) la domanda d'acqua che si intende soddisfare, volume annuo, portata media e massima ed usi cui si intende destinare;
- e) data inizio e fine perforazione;
- f) profondità prevista metri dal p.c., per profondità superiori a 30 m dal p.c., copia della comunicazione dovrà essere effettuata tramite il titolare dell'indagine all'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia, ai sensi del primo comma dell'art. 1 della Legge 4 agosto 1984, n°464;
- g) metodo di perforazione;
- h) la dichiarazione del rispetto delle modalità di utilizzo del materiale scavato ai sensi del d.p.r 120/17 o della parte IV del d.lgs. 152/06;
- i) la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato del costo di rimozione delle opere al termine della concessione, ove previsto, mediante computo metrico redatto in conformità al Prezzario regionale, fermo restando quanto disposto dagli artt. 28 e 30 del r.d. n. 1775 /33 (solo se non già in possesso del Servizio precedente);
- j) la documentazione comprovante il pagamento delle spese di istruttoria.

IV.B. Documentazione da allegare alla domanda di ricerca di acque sotterranee

Alla domanda di ricerca di acque sotterranee deve essere allegata la documentazione dalla quale si possa identificare l'acquifero che intende captare, valutare il prelievo massimo ammissibile, tenendo conto della naturale potenzialità dell'acquifero, dei prelievi già autorizzati nell'area circostante e delle eventuali



limitazioni imposte da provvedimenti di tutela. In base a queste informazioni sarà possibile dimensionare un'opera capace di produrre una portata compatibile con i limiti di disponibilità delle risorse utilizzabili.

La documentazione da allegare consiste in:

1. atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno comprensivo dei dati catastali oppure dichiarazione di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 nel quale siano indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o di altro diritto reale da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno e fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario stesso;
2. stralcio cartografie: Carta Tecnica Regionale 1:10.000, topografica I.G.M. 1:25.000 e catastale 1:1000/2000 con indicazione del punto della perforazione;
3. stralcio della cartografia geologica o idrogeologica o di eventuali lavori più recenti, reperiti in letteratura. Dovrà essere riprodotta un'area, circostante il pozzo, di circa 25 km², o comunque tale da consentire l'identificazione dell'acquifero che si intende captare;
4. carta idrogeologica di dettaglio alla scala 1:10.000 (estesa su un'area di almeno 4 km²);
5. documentazione fotografica con inquadramento generale della collocazione dell'opera;
6. valutazione dello stato quali-quantitativo del corpo idrico che si intende captare, classificato o non classificato, utilizzando i dati più recenti del PTA, del PGDA o desunti dai monitoraggi effettuati a vario titolo dalla Regione, dalle Autorità di Bacino distrettuali e dall'ARTA;
7. certificazione di un tecnico abilitato che la perforazione non comporta nessun pregiudizio per il territorio ed opere esistenti (edifici) in relazione ai prelievi di acqua del sottosuolo;
8. schema delle caratteristiche del pozzo previste nel progetto per la sua costruzione.

In fase di perforazione dovranno essere acquisiti i seguenti dati necessari per la redazione della *Relazione tecnica finale*, che dovrà essere trasmessa al termine dell'indagine come previsto dal presente regolamento:

- a. Perforazione diametro: Ø1 (mm) da (m) a (m) dal p.c.; Ø2 (mm) da (m) a (m) dal p.c.....
- b. Profondità max (m) dal p.c..
- c. Portata max (l/s).
- d. Portata esercizio (l/s).
- e. Misura piezometrica e data della misura.
- f. Livello statico (m) dal p.c..
- g. Prove di portata al fine di individuare la portata massima concedibile.
- h. Livello dinamico1 (m) dal p.c. Abbassamento (m) con portata (l/s), Livello dinamico2 (m) dal p.c. Abbassamento (m) con portata (l/s); Livello dinamico3 (m) dal p.c. Abbassamento (m) con portata (l/s).
- i. Colonna di rivestimento: Diametro (mm) Lunghezza (m) dal p.c..
- j. Colonna emungimento: Diametro (mm) Lunghezza (m) dal p.c..
- k. Filtro diametro: Ø1 (mm) da (m) a (m) dal p.c.; Ø2 (mm) da (m) a (m) dal p.c..
- l. Pompa tipo; Potenza (CV) Prevalenza (m).
- m. Falde rinvenute:
I (da m a m) dal p.c.
II (da m a m) dal p.c.



III (da m a m) dal p.c.

IV (da m a m) dal p.c.

n. Colonna stratigrafica con descrizione litologica.

o. Documentazione fotografica con dettagli dell'opera.

La tabella a seguire evidenzia, a titolo esemplificativo, i rapporti tra il dimensionamento delle opere idrauliche (diametro della perforazione, diametro dei tubi di rivestimento, diametri della pompa) e l'entità delle portate estraibili. Su questa base si possono identificare quattro categorie di pozzi.

Diametro perforazione	Tubi di rivestimento (diametro nominale)	Pompa (diametro nominale)	Portata estraibile (l/s)	Categoria
23" (584 mm)	18"5/8 (473 mm)	14"	60-200	4
17"1/2 (444 mm)	13"3/8 (339 mm)	12" o 10"	30-90 o 20-60	
12"1/4 (311 mm)	9"5/8 (244 mm)	8" o 6"	10-40 o 5-20	3
8"1/2 (216 mm)	7" (178 mm)	6" o 4"	0.5-20 o 0.15-7	2
6" (152 mm)	4"1/2 (114 mm)	4"	0.15-0.5	1

Per la valutazione della massima portata compatibile è necessario eseguire le prove di emungimento, che devono essere tanto più accurate ed attendibili, quanto maggiore è la domanda che si intende soddisfare. Le stesse eseguite sia in regime permanente sia in regime transitorio hanno una durata complessiva di 72 ore, con una durata minima di 48 ore o, in presenza di acquiferi poco produttivi, fino a stabilizzazione del dato. La prova di risalita deve avere la stessa durata di quella di emungimento, i dati raccolti durante le prove di discesa e di risalita nel pozzo pilota e nei piezometri devono essere riportati in tabelle e opportunamente resi in forma grafica.



PARTE V CONCESSIONI SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA

V.A. Contenuti della domanda di concessione soggetta a procedura semplificata

La domanda di concessione deve contenere, la seguente documentazione:

1. La residenza e i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale, partita IVA, Telefono, e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata; in caso di persona giuridica occorre inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
2. il domicilio legale, se diverso dalla residenza, ai soli fini della fase istruttoria della domanda;
3. il tipo e il nome del corpo, o dei corpi idrici, dai quali si intende derivare ed eventualmente restituire l'acqua;
4. l'indicazione del Comune, della Località, dell'indirizzo, dei dati catastale delle coordinate geografiche (cfr. Scheda I), che individuino l'esatta ubicazione delle opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
5. gli usi cui si intende destinare l'acqua prelevata, nonché le portate di prelievo massime e medie, espresse in litri al secondo, ed i volumi di prelievo annuo, espressi in metri cubi, destinati a ciascun utilizzo (cfr. Scheda I). I quantitativi di acque eventualmente recuperate e/o riciclate, con indicazione dei relativi usi e precisa identificazione degli utilizzatori, nonché del recapito finale;
6. l'intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative;
7. la dichiarazione che l'area ove è prevista l'opera ricade o non ricade all'interno del territorio di competenza di un'Area Naturale Protetta;
8. la dichiarazione che l'area ove è prevista l'opera ricade o non ricade all'interno di un'area appartenente alla Rete Natura 2000 come SIC, ZSC o ZPS;
9. la dichiarazione che la derivazione rientra tra i progetti soggetti Valutazione Impatto Ambientale (VIA) o Verifica di assoggettabilità (VA), di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/06;
10. la dichiarazione se la derivazione o il sito ricadono o non ricadono nelle fattispecie previste dalle linee guida di cui al Decreto del MATTM del 30/03/2015; la dichiarazione asseverata del geologo incaricato della Relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante, che la derivazione *"non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, presenta un rischio inferiore ad ALTO, ed è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;"* (comma 1 punti a) e b) e comma 3 punto a) dell'art. 12-bis del r.d. 1775/33);
11. la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che *"non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico"* (comma 1 punto c) comma 3 punto b) dell'art. 12-bis del r.d. 1775/33);
12. la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato del costo di rimozione delle opere al termine della concessione ove previsto mediante computo metrico redatto in conformità al Prezzario regionale, fermo restando quanto disposto dagli artt. 28 e 30 del r.d. n. 1775 /33;
13. la documentazione comprovante il pagamento delle spese di istruttoria.

V.B. Documenti da allegare alla domanda di concessione soggetta a procedura semplificata

Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione descritta nei successivi punti in funzione del tipo di corpo idrico.



V.B.1 - ACQUE SUPERFICIALI

Alla richiesta di concessione deve essere allegata la stessa documentazione di cui alla **Sezione IB2, Punto 1.2.1** relativa alle nuove concessioni di piccole derivazioni di acque superficiali con portate di prelievo fino a 20l/s.

V.B.2 - ACQUE SOTTERRANEE

Alla richiesta di concessione deve essere allegata la stessa documentazione di cui alla **Sezione IB2, Punto 2.2.2** relativa alle nuove concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee con portate di prelievo fino a 10l/s.

V.B.3 - ACQUE SORGIVE

Alla richiesta di concessione deve essere allegata la stessa documentazione di cui alla **Sezione IB3, Punto 3.2.2** relativa alle nuove concessioni di piccole derivazioni di acque sorgive con portate di prelievo fino a 10l/s.

PARTE VI LICENZE DI ATTINGIMENTO

VI.A Contenuti della domanda di licenza di attingimento

La domanda di licenza di attingimento deve contenere, a pena di irricevibilità, la documentazione di cui al punto IA.

VI.B Documentazione da allegare alla domanda di licenza di attingimento

Alla domanda di licenza di attingimento deve essere allegata la seguente documentazione:

ET 2 - relazione tecnica;

ET 3 - ubicazione e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli

PARTE VII CONCESSIONE PREFERENZIALE

VII.A. Contenuti della domanda di concessione preferenziale

La domanda di licenza di attingimento deve contenere documentazione di cui al punto I.A e gli estremi del titolo legittimo all'esercizio dell'utenza oppure dichiarazione di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 nel quale siano indicati **gli estremi dell'atto di proprietà**, ovvero contratto di affitto o di altro diritto reale da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno e fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario stesso.

VII.B. Documentazione da allegare alla domanda di concessione preferenziale

Alla domanda deve essere corredata della stessa documentazione prevista per una nuova concessione di cui al punto I.B.



PARTE VIII RICONOSCIMENTO DI ANTICO DIRITTO

VIII.A. Contenuti della domanda di riconoscimento di antico diritto

La domanda di licenza di attingimento deve contenere la documentazione di cui al punto I.A. e gli estremi del titolo legittimo all'esercizio dell'utenza oppure dichiarazione di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 nel quale siano indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o di altro diritto reale da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno e fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario stesso.

VIII.B. Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento di antico diritto

Alla domanda deve essere corredata della stessa documentazione prevista per una nuova concessione di cui al punto I.B.

PARTE IX CONCESSIONI DEI PRELIEVI IN ATTO DEI CONSORZI IRRIGUI E DI BONIFICA

IX.A. Contenuti della domanda di concessione dei prelievi di acque superficiali in atto dei Consorzi irrigui e di bonifica

La domanda di concessione dei prelievi in atto dei Consorzi irrigui e di bonifica di cui all'art.58 del presente Regolamento, deve contenere, solo se non già in possesso del Servizio procedente le seguenti informazioni e dichiarazioni.

1. il titolo legittimo all'esercizio dell'utenza oppure dichiarazione di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 nel quale siano indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o di altro diritto reale da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno e fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario stesso.
2. la residenza e i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale, partita IVA, Telefono, e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata; in caso di persona giuridica occorre inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
3. il domicilio legale, se diverso dalla residenza, ai soli fini della fase istruttoria della domanda;
4. il tipo e il nome del corpo, o dei corpi idrici, dai quali si intende derivare ed eventualmente restituire l'acqua;
5. l'indicazione del Comune, della Località, dell'indirizzo, dei dati catastali e delle coordinate geografiche (cfr. Scheda I), che individuino l'esatta ubicazione delle opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
6. gli usi cui si intende destinare l'acqua prelevata, nonché le portate di prelievo massime e medie, espresse in litri al secondo, ed i volumi di prelievo annuo, espressi in metri cubi, destinati a ciascun utilizzo (cfr. Scheda I);
7. i quantitativi di acque eventualmente recuperate e/o riciclate, con indicazione dei relativi usi e precisa identificazione degli utilizzatori, nonché del recapito finale;
8. la dichiarazione asseverata del geologo incaricato della Relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante, che la derivazione *"non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, presenta un rischio inferiore ad ALTO, ed è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;"* (comma 1 punti a) e b) e comma 3 punto a) dell'art. 12-bis del r.d. 1775/33);



9. la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che *“non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico”* (comma 1 punto c) e comma 3 punto a) dell'art. 12-bis del r.d. 1775/33);
10. la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato del costo di rimozione delle opere al termine della concessione, ove previsto, mediante computo metrico redatto in conformità al Prezzario regionale, fermo restando quanto disposto dagli artt. 28 e 30 del r.d. n. 1775 /33;
11. la documentazione comprovante il pagamento delle spese di istruttoria.

In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:

- a) per consumo umano: il numero degli abitanti serviti;
- b) per l'uso irriguo: la superficie irrigabile espressa in ettari e l'incidenza percentuale delle principali colture in atto;
- c) per l'uso idroelettrico o forza motrice: il salto legale espresso in metri, la potenza nominale media annua espressa in chilowatt, la produzione media annua espressa in gigawattora, il numero e il tipo di turbine e la complessiva potenza installata;
- d) per l'uso di riqualificazione dell'energia: la portata massima di pompaggio, il dislivello espresso in metri pari alla differenza tra la quota di massima regolazione dell'invaso superiore e la quota di minima regolazione di quello inferiore, nonché la potenza nominale media riferita al pompaggio;
- e) per l'uso industriale: il ciclo di utilizzazione dell'acqua;
- f) per la piscicoltura: il peso vivo, espresso in tonnellate, degli animali allevati e che sono presenti mediamente in azienda lungo l'anno, nonché il numero di vasche e le relative superfici e capienza;
- g) per l'uso civile ed igienico: la descrizione dell'utilizzo effettivo dell'acqua;
- h) per l'uso autolavaggio: le modalità di trattamento delle acque di scarico;
- i) per l'uso zootecnico: il tipo di allevamento, il numero di capi e il peso vivo in tonnellate e il rapporto esistente tra l'attività di allevamento e la conduzione del fondo rurale.

XI.B. Documentazione da allegare alla domanda di concessione dei prelievi di acque superficiali in atto dei Consorzi irrigui e di bonifica

Alla domanda relativa a prelievi in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzati nei sistemi irrigui gestiti dai Consorzi irrigui e di bonifica, legittimamente realizzati prima della adozione dell'originario Piano di Tutela delle Acque, in quanto opere pubbliche o di interesse pubblico sono allegati gli elaborati progettuali, solo se non già in possesso del Servizio procedente, di seguito indicati:

ET 1 - relazione di sintesi

ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere

ET 10 - relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante

II

Servizio procedente, ove riscontri nella documentazione già agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, può richiedere al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle opere costituito da:

ET 2 – relazione tecnica

ET 3 - ubicazione e planimetrie

ET 4 - cartografia dei vincoli



ET 5 - profili longitudinali e trasversali

ET 6 - progetto delle opere di derivazione.

PARTE X DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI

ET 1. Sintesi non tecnica

La sintesi in linguaggio non tecnico deve contenere le informazioni più significative presenti nella relazione tecnica, nella relazione idrologica e nella valutazione ambientale ex ante che accompagnano l'istanza di derivazione, nonché una adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e caratterizzare le opere in progetto. Le informazioni e le cartografie minime da inserire nella sintesi riguardano:

- a. la motivazione dell'intervento;
- b. le caratteristiche del prelievo (portata massima e media di prelievo, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo e rilasci in alveo nel caso di derivazioni da acque superficiali);
- c. l'ubicazione e le caratteristiche delle opere di presa e delle eventuali opere di restituzione, nonché delle infrastrutture a servizio della derivazione;
- d. l'inquadramento del progetto in relazione alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti;
- e. l'analisi dei prevedibili impatti che la derivazione può provocare sul corpo idrico, la classe di rischio prodotta e la descrizione delle misure previste per limitarne gli effetti quando il rischio è inferiore ad Alto;
- f. l'analisi dei costi per la realizzazione e la dismissione delle opere compresa la gestione delle terre e rocce da scavo.
- g. le finalità dell'opera di derivazione alla luce del quadro socio-economico locale, solo in caso di grandi derivazioni;



ET 2. Relazione tecnica

La relazione tecnica dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione del fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione e dimostrare, nel caso di richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano, l'inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Essa dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall'intervento in progetto in funzione del tipo di corpo idrico e della quantità di acqua da derivare di seguito indicati:

1. la motivazione dell'intervento;
2. l'inquadramento del progetto in relazione alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti;
3. analisi del fabbisogno idrico con descrizione del ciclo di utilizzazione dell'acqua;
4. caratteristiche del prelievo (volume annuo, portata massima e media di prelievo, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo), rilasci in alveo nel caso di derivazioni da acque superficiali);
5. l'ubicazione e le caratteristiche delle opere di presa e delle eventuali opere di restituzione, nonché delle infrastrutture a servizio della derivazione (quota s.l.m., coordinate);
6. quadro degli utilizzi esistenti con indicazione delle eventuali interazioni con le derivazioni legittimamente in atto, ed eventualmente presenti in considerazione della direzione del flusso della falda e del raggio d'influenza del nuovo prelievo;
7. le soluzioni tecniche eventualmente adottate al fine di consentire il riciclo, riuso, risparmio e per il ravvenamento della risorsa idrica;
8. le previsioni o presenza di serbatoi e relativa capacità;
9. caratterizzazione geologica e idrogeologica dell'acquifero di riferimento, comprensiva della determinazione della vulnerabilità dell'acquifero e dell'individuazione dei centri di pericolo;
10. l'analisi idrologica e determinazione del *minimo deflusso vitale* (DMV);
11. la descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento;
12. l'analisi dei prevedibili impatti che la derivazione può provocare sul corpo idrico con l'indicazione della classe di rischio e la descrizione delle misure previste per limitarne gli effetti se inferiore a rischio Alto;
13. il progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed eventualmente di quelli restituiti;
14. l'analisi dei costi per la realizzazione e la dismissione delle opere compresa la gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti.

ET 3. Ubicazione delle opere e planimetrie

L'ubicazione e le planimetrie delle opere in progetto deve essere restituita in scala adeguata su:

- cartografia d'inquadramento (CTR- IGM) 1: 5.000, 1: 10.000, 1: 25.000
- planimetria catastale in scala 1: 1.000 o 1: 2.000

ed ulteriori ritenute utili.

La cartografia deve essere prodotta in formato PDF (p7m).

L'ubicazione o perimetro dell'opera deve essere fornita anche in formato shapefile.

ET 4. Cartografia dei vincoli

L'ubicazione e le planimetrie delle opere in progetto deve essere restituita in scala adeguata su:

- carta piano stralcio difesa alluvioni (PSDA)
 - carte aree protette, siti di riferimento e vincoli paesaggistici (SIC, ZPS, Rete Natura 2000...)
 - carta corpi idrici sotterranei e superficiali (PTA, PGDA...)
 - carta dei corpi idrici potenzialmente per idroelettrico e concessioni idriche
- ed ulteriori ritenute utili.

La cartografia deve essere prodotta in formato PDF(p7m) e, se possibile, in formato shapefile.



ET5. Profili longitudinali e trasversali

Le opere dovranno essere rappresentate allegando un numero idoneo di sezioni geologiche e tematiche con profili longitudinali e trasversali in scala adeguata, anche prevedendo, se necessario, una scala verticale amplificata, idonee ad illustrare le opere in progetto e il loro inserimento nell'ambiente, valutando anche le diverse condizioni di portata e tempi di ritorno.

ET 6. Progetto delle opere di derivazioni

I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su piano quotato in scala utile a rappresentare ad illustrare a seconda della natura e della complessità dell'opera.

ET 7. Piano finanziario delle opere progettate

Deve essere indicato il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione e la dismissione della derivazione nel suo complesso mediante computo metrico redatto in conformità al Prezzario regionale, fermo restando quanto disposto dagli artt. 28 e 30 del r.d. n. 1775 /33;

ET 8. Crono-programma dei lavori

Il crono-programma dovrà contenere una sommaria descrizione delle principali attività necessarie per la realizzazione e la dismissione delle opere e dei relativi tempi d'attuazione.

ET 9. Piano di gestione e manutenzione delle opere

Il piano di gestione e manutenzione delle opere è il documento che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione delle opere al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza atte a favorire il risparmio idrico e la tutela della risorsa. Il piano deve prevedere un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale, al fine di una corretta gestione delle opere.

ET 10. Relazione sulla Valutazione Ambientale ex Ante

La relazione sulla Valutazione ambientale ex ante dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall'intervento in progetto in funzione del tipo di corpo idrico e della quantità di acqua da derivare e valutare l'analisi dei prevedibili impatti che la derivazione può provocare sul corpo idrico con l'indicazione della classe di rischio e la descrizione delle misure previste per limitarne gli effetti.

I criteri e gli indirizzi operativi regionali per le valutazioni ex ante per il rilascio di concessioni di derivazione idrica perseguono il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali per i medesimi corpi idrici, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE (DQA) e sono da effettuarsi ai sensi dell'art. 12 bis del r.d. 1775/33.

Nel presente elaborato sono riepilogati gli elementi essenziali, per quanto non espressamente specificato, si rimanda alle linee guida del D.D. 29/STA/17, alle Delibere della Conferenza Istituzionale Permanente CIP 1/2017 e CIP 3/2017, rispettivamente emanate delle Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (ABDAM) e del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale (ABDAC) nonché degli indirizzi contenuti nei Piani di gestione distrettuali.

Le indicazioni e le prescrizioni contenute negli atti di pianificazione distrettuale e regionale nonché nei documenti tecnici a supporto delle attività di pianificazione e gestione delle risorse idriche, costituiscono il riferimento guida nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.

Nello specifico la relazione deve fornire le informazioni tecniche relative ai deflussi naturali (e/o condizioni idrogeologiche per le acque sotterranee) nonché le valutazioni relative alla determinazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al fine di garantire il rilascio dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni attraverso le quali verificare la sostenibilità dei prelievi da acque superficiali e sotterranee.

La valutazione ambientale ex ante deve rappresentare le pressioni idrologiche e idromorfologiche indotte da una o più derivazioni su un corpo idrico, che dovrà essere eseguita in modo distinto per corpi idrici superficiali, le sorgenti, e sotterranei generanti impatti ambientali, squilibri del bilancio idrico ed alterazioni degli habitat idraulicamente connessi. La valutazione deve utilizzare la metodologia ERA (Esclusione-Repulsione-Attrazione), introdotta e descritta dalle Linee guida di cui al D.D.29/STA/17, che prevede la



valutazione del rischio per i corpi idrici determinato dalle derivazioni (nuove richieste di concessione o modifica e revisione di quelle esistenti) e che si basa su due principali elementi:

- analisi dell'intensità dell'impatto generato dalla derivazione in esame (impatto singolo) e dalla derivazione assieme a tutte quelle già concesse (impatto cumulato);
- valore ambientale del corpo idrico (correlato allo stato di qualità o quantità per le acque superficiali e quantità per le sotterranee).

10.1 Derivazioni di acqua superficiale

Per le derivazioni di acqua superficiale le analisi possono essere attuate in due fasi di approfondimento:

- 1° fase preliminare, attuata attraverso la definizione di alcuni valori soglia di pressione idrologica ed idromorfologica per i corpi idrici superficiali, in corrispondenza dei quali è possibile individuare le derivazioni ad impatto elevato, che in via precauzionale non appaiono compatibili e quindi poiché escluse dal proseguo di istruttoria devono essere rivalutate dal proponente al fine di renderle compatibili, e quelle ad impatto sostenibile.

La prima fase può prevedere una metodologia "semplificata", per la verifica sulla compatibilità del prelievo da acque superficiali riguardo al bilancio idrico a livello di bacino/sottobacino.

Ai fini della valutazione dell'impatto di una derivazione superficiale, sulla base delle stime dei termini del bilancio idrico, possono essere valutati i due indici di utilizzo WEI+ e WEI+ (DE).

Il Deflusso ecologico (DE) e il Deflusso Minimo deve essere salvaguardato in ogni nodo della rete idrografica regionale, ed è definito dal PTA vigente.

In alternativa dovranno essere valutati degli indici e delle soglie tramite gli Indicatori idrologici e morfologici per le derivazioni che hanno influenza a scala di bacino idrografico.

Il calcolo del bilancio idrico deve essere eseguito considerando se le derivazioni sono dissipative, cioè che producono una diminuzione del volume della risorsa, diversamente dalle non dissipative, nelle quali il volume prelevato viene completamente restituito al corpo idrico recettore.

Le valutazioni saranno eseguite nelle sezioni di riferimento per la cui determinazione si tiene conto dell'ubicazione:

- delle sezioni di chiusura dei bacini/sottobacini dei corpi idrici tipizzati;
- delle stazioni di misura idrometriche e di portata;
- delle stazioni di monitoraggio della qualità chimica/ecologica dei corpi idrici tipizzati;
- dei principali prelievi idrici.

Tuttavia, ferma restando la consapevolezza che i risultati ottenuti risentiranno di incertezze a causa delle semplificazioni introdotte, la metodologia semplificata può prevedere che la stima delle portate naturali, ove non siano disponibili, venga determinata a cura del richiedente la concessione.

Tale determinazione prevede uno o due anni di monitoraggio. Si tratta perciò di un processo di calibrazione di tipo iterativo delle varie componenti del bilancio.

- 2° fase di dettaglio, in cui tutti gli elementi di qualità (idrologici, idromorfologici, biologici, chimici) sono analizzati, verificandone l'eventuale scadimento. La seconda fase, ove prevista, serve ad approfondire la valutazione dell'impatto attraverso gli elementi ancora non presi in considerazione nella fase preliminare. A tale scopo, saranno utilizzati gli strumenti di determinazione degli impatti delle derivazioni già utilizzati a scala regionale o studi o indagini formalizzati basati sui criteri e sulle indicazioni fornite dal PdG. A titolo indicativo nella Tabella 8 dell'Appendice l'Appendice "Metodologie e criteri di applicazione delle



procedure di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche nel distretto dell'Appennino Centrale" che individua criteri generali, applicativi e procedurali, quale misura del PGDAC.3, approvato nel 2022, sulla base delle indicazioni contenute nella Delibera n. 3/17 adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente, unitamente all'allegata Direttiva derivazioni comprensiva degli allegati ivi richiamati, è riportato un elenco delle possibili metodologie utilizzabili.

I valori di rischio, così come indicato dall'ABDAC, possono essere modificati dalle Regioni per i valori ambientali da "Sufficiente" a "Cattivo", purché non meno cautelativi di quelli riportati nella tabella 11 dell'allegato A del DD 29/STA, per le aree protette e per i corpi idrici con bacino sotteso inferiore a 10 km², nonché in caso di stato di qualità inferiore al "Buono" determinato dalla pressione ambientale dovuta ai prelievi.

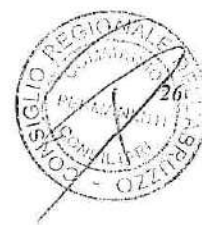
Matrice Rischio ambientale per corpi idrici superficiali
(Tabella 11 riportata nell'allegato A del D.D. n. 29/2017)

Valore ambientale del Corpo idrico superficiale	Intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola/cumulo di derivazioni		
	Lieve	Moderata	Alta
(V1) Elevato	ALTO	ALTO	ALTO
(V2) Buono	MEDIO	ALTO	ALTO
(V3) Sufficiente	BASSO	MEDIO	ALTO
(V4) Scarso	BASSO	MEDIO	MEDIO
(V5) Cattivo	BASSO	BASSO	MEDIO

Le derivazioni ad uso idroelettrico che restituiscono l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa, senza generare alcuna sottensione di tratti di corpo idrico e che utilizzano opere trasversali esistenti, senza la previsione di ulteriori opere, longitudinali e trasversali, possono essere collocate dall'Autorità concedente direttamente nella classe "Rischio basso", qualunque sia il valore ambientale del corpo idrico, se sono contestualmente predisposte opere per assicurare la continuità idrobiologica (scale o rampe di risalita dei pesci) e di sedimento ove ciò non comprometta l'efficacia delle misure di mitigazione del rischio di alluvioni.

10.1.a Nel caso di Rinnovi

- se il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico (o potenziale) "Buono" o "Elevato", alla derivazione si può attribuire direttamente il rischio BASSO in quanto si deve desumere che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente le eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti o comunque finalizzate a mitigare gli impatti;
- se il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico (o potenziale) inferiore a "Buono", poiché la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico va condotta la valutazione al termine della quale possono individuarsi i seguenti livelli di rischio:
 - se l'intensità degli impatti del singolo prelievo e per cumulo prelievi risulta minore di ALTA, al rinnovo si attribuisce livello di rischio BASSO;



2. se l'intensità dell'impatto per cumulo di prelievi risulta ALTA e quella del singolo prelievo minore di ALTA al rinnovo si attribuisce livello di rischio MEDIO, quindi la derivazione è ammissibile con specifiche prescrizioni finalizzate alla riduzione degli impatti;
3. se l'intensità dell'impatto per cumulo di prelievi risulta ALTA e quella del singolo prelievo minore o uguale di ALTA al rinnovo si attribuisce livello di rischio ALTO, salvo diversa determinazione a seguito di indagini di maggior dettaglio a cura del richiedente e/o l'adozione di specifiche prescrizioni per ridurre l'impatto.

Infine, per le condizioni di ammissibilità e prescrizioni si può far riferimento alla tabella 10 dell'Appendice ABDAC di cui sopra.

10.2 Derivazioni di acqua sotterranea

Le indicazioni e le prescrizioni contenute negli atti di pianificazione distrettuale e regionale nonché nei documenti tecnici a supporto delle attività di pianificazione e gestione delle risorse idriche, costituiscono il riferimento guida nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica. La valutazione ambientale ex ante dei corpi idrici sotterranei ha come riferimento il "Modello concettuale" del corpo idrico interessato dal prelievo (D.lgs. 30/09). Nel modello concettuale di ciascun corpo idrico sotterraneo sono evidenziati:

- i limiti idraulici e la geometria del corpo idrico;
 - i processi di ricarica naturale e la risorsa rinnovabile;
 - la superficie piezometrica in condizioni naturali indisturbate;
 - le direttrici di deflusso naturali;
 - le interazioni con i corpi idrici superficiali e con gli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee;
 - le estrazioni e gli emungimenti che modificano la piezometria nonché le risultanze del censimento delle utilizzazioni di cui all'art. 95, comma 5 del d. lgs. 152/06;
 - gli obiettivi di tutela dei corpi idrici sotterranei ai sensi degli art. 76 e 77 del d. lgs. 152/06
- Pertanto, alla base della Valutazione ambientale ex ante dei corpi idrici sotterranei il peso maggiore è assegnato al criterio di valutazione quantitativo basato sui volumi medi di prelievo richiesti, rispetto all'effettiva disponibilità di risorsa idrica (volumi medi disponibili o volumi di ricarica) che comportano impatti sul corpo idrico. Per determinare il rischio ambientale è necessario valutare l'intensità dell'impatto che dipenderà dal livello di impatto e dalla sua probabile estensione spaziale. La valutazione del rischio dei "corpi idrici sotterranei" di cui al paragrafo 4 degli indirizzi operativi regionali e della tabella 6 dell'allegato B del DD 29/STA. Per determinare il rischio ambientale è necessario valutare l'intensità dell'impatto che dipenderà dal livello di impatto e dalla sua probabile estensione spaziale, secondo la tabella 13 seguente:

Tab. 13 dell'Allegato al Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3)

CORPI IDRICI SOTTERRANEI	
Intensità dell'impatto	Descrizione
Trascurabile	Il prelievo non produce effetti sul corpo idrico sotterraneo né sui corpi idrici superficiali connessi, non provoca fenomeni di intrusione salina e non produce impatti sulle aree protette.
Lieve	Il prelievo non produce effetti significativi sul corpo idrico ovvero produce effetti di estensione locale riguardo a: fenomeni di intrusione salina, anche a carattere stagionale; interazione con gli ecosistemi acquatici o terrestri dipendenti; interazione con le aree protette.
Moderata	Il prelievo produce effetti significativi sul corpo idrico senza determinare la modifica della classe di qualità del corpo idrico ovvero produce effetti estesi a significative porzioni di corpo idrico riguardo a: fenomeni di intrusione salina, anche a carattere stagionale; interazione con gli ecosistemi acquatici o terrestri dipendenti; interazione con le aree protette.
Alta	Il prelievo produce effetti che comportano la modifica della classe di qualità del corpo idrico ovvero produce effetti che sono potenzialmente critici per l'intero corpo idrico riguardo a: fenomeni di intrusione salina; interazione con gli ecosistemi acquatici o terrestri dipendenti; interazione con le aree protette.



Matrice Rischio ambientale per corpi idrici sotterranei
(Tabella 6 riportata nell'allegato B del D.D. n. 29/2017)

Valore ambientale del Corpo idrico sotterraneo	Intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola/cumulo di derivazioni			
	Trascurabile	Lieve	Moderato	Alto
<i>Buono stato quantitativo</i>	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
<i>Stato quantitativo scarso per interazione con corpo idrico superficiali ed ecosistemi terrestri dipendenti</i>	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
<i>Stato quantitativo scarso per intrusione salina</i>	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
<i>Stato scarso per deficit del bilancio idrico</i>	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO

I Valori Soglia corrispondenti ai limiti tra i diversi impatti (trascurabile, lieve, moderato e alto) devono essere fissati in base ai dati disponibili, al modello idrogeologico concettuale ed alla presenza totale o parziale di aree protette. Tuttavia, in assenza di un modello di dettaglio che rappresenti le dinamiche del corpo idrico in particolare nella zona d'influenza della derivazione, in prima approssimazione tali soglie possono essere individuate sulla base delle indicazioni dell'ABDAC (tabelle 14 e 15, Appendice, anno 2021) e dell'ABDAM, in funzione dell'entità del prelievo in termini di Portata media annua e Volume annuo.

Le Regioni, sentita l'Autorità di distretto, potranno definire valori più aderenti alle caratteristiche dei propri corpi idrici sotterranei ed al proprio contesto territoriale. Il rischio ambientale dipenderà quindi dal risultato del confronto tra l'intensità dell'impatto e lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo, secondo la seguente matrice:

Tab. 14 Valori soglia definiti dall'ABDAC per corpi idrici sotterranei

Valori Soglia	Qm (l/s)	Qmax (l/s)	Volume richiesto (m3/a)
VS1	0.2	2	6.000
VS2	1	8	30.000
VS3	3	25	90.000

Tab. 15 Classi d'intensità dell'Impatto per corpi idrici sotterranei

	Intensità dell'impatto			
	Trascurabile	Lieve	Moderata	Alta
Portata media (l/s)	$Q_m \leq 0.2$	$0.2 < Q_m \leq 1$	$1 < Q_m \leq 3$	$Q_m > 3$
Volume annuo (m3/a)	$V \leq 6.000$	$6.000 < V \leq 30.000$	$30.000 < V \leq 90.000$	$V > 90.000$

Con Portata media annua (Qm) s'intende il valore ottenuto considerando il volume richiesto in concessione calcolato come segue: $Q_m = V / (365 \times 24 \times 3,6)$ e con Portata massima di esercizio (Qmax) s'intende la portata prelevata per il periodo di esercizio. I valori massimi indicati per la portata di esercizio non riguardano i prelievi ad uso idropotabile.



Gli studi idrogeologici di dettaglio allegati alle richieste di concessione sono fondamentali per poter comprendere al meglio il livello e l'estensione areale dell'impatto, in tal caso i valori soglia possono essere rivalutati.

10.2.a Nel caso la valutazione interessi corpi idrici non classificati verrà assegnato lo stato quantitativo "Buono" in assenza di pressioni o di impatti (caratteristiche di inaccessibilità, impermeabilità estesa...) e "Scarso" in tutti gli altri casi.

10.2.b Nel caso la valutazione interessi prelievi in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, e all'adozione dell'originario Piano di Tutela delle Acque, che rientrano tra le previsioni degli artt. 28 (comma 7 e 8), 35, 36 e 48 (commi 2 e 3) del presente regolamento, in quanto già considerati nell'attuale stato (qualitativo e quantitativo) del corpo idrico, le richieste possono essere assimilate per la valutazione ambientale ad *istanze di rinnovo*. In tal caso non si richiede alcuna nuova *valutazione ambientale ex ante per i corpi idrici che già sono in stato quantitativo "Buono"*. Nel caso di istanze di rinnovo (o a queste assimilabili) di derivazioni di acqua in corpi idrici in stato quantitativo inferiore a "Buono", se l'impatto della derivazione è superiore a trascurabile, il prelievo potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico, quindi, va condotta la valutazione al termine della quale possono individuarsi i seguenti livelli di rischio:

- 1.se l'intensità degli impatti del singolo prelievo e per cumulo prelievi risulta minore di ALTA, al rinnovo si attribuisce livello di rischio BASSO, quindi la derivazione è ammissibile;
- 2.se l'intensità dell'impatto per cumulo di prelievi risulta ALTA e quella del singolo prelievo minore di ALTA al rinnovo si attribuisce livello di rischio MEDIO, quindi la derivazione è ammissibile con specifiche prescrizioni finalizzate alla riduzione degli impatti;
- 3.se l'intensità dell'impatto per cumulo di prelievi risulta ALTA e quella del singolo prelievo minore o uguale di ALTA al rinnovo si attribuisce livello di rischio ALTO, salvo diversa determinazione a seguito di indagini di maggior dettaglio a cura del richiedente e/o l'adozione di specifiche prescrizioni per ridurre l'impatto.

Stesso approccio si applica per il rilascio di concessioni di derivazioni di acque ad uso potabile e distribuite mediante pubblico acquedotto, attive e autorizzate provvisoriamente ai sensi dell'art 8 della LR 25/2011.

Qualora sulla base della valutazione ambientale emerga un deficit idrico è possibile ricorrere alla valutazione a del bilancio idrico a scala di bacino. Questa potrà essere effettuata traendo i parametri fondamentali del bilancio idrico del corpo idrico sotterraneo dalle Schede di sintesi dei corpi idrici sotterranei e dalle Schede monografiche dei corpi idrici sotterranei allegati al Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3). I parametri da utilizzare come riferimento sono:

- ✓ Stima della ricarica media (volumi di ricarica) dell'acquifero (LTAAR)¹
- ✓ Calcolo dei prelievi medi annui (LTAAQ)
- ✓ Calcolo dei volumi necessari al Buono stato dei corpi idrici superficiali (EFN)
- ✓ Calcolo delle risorse disponibili ($AGR = LTAAR - EFN$)

Il Test 1 fornisce un risultato positivo se le risorse disponibili sono inferiori ai prelievi e negativo nel caso opposto.

Definito il deficit idrico in percentuale rispetto alla risorsa disponibile, tutte le derivazioni in atto, ferma restando la priorità dell'uso delle acque al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, all'uso

¹ Piano di Tutela delle Acque (2010) – Bilancio Idrologico e Idrogeologico (Elaborato A1.3 e relativi allegati), a cura di ATI Enel. Hydro D'Apollonia Proger (2008).



agricolo, (incluse quelle in itinere) andrebbero assoggettate ad una diminuzione del prelievo di pari percentuale per ripristinare la parità di bilancio. La rivalutazione in diminuzione del prelievo della percentuale da ripristinare costituisce una prescrizione che rende concedibile la richiesta.

ET 11. Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico deve fornire elementi in ordine, alle caratteristiche di permeabilità, al grado di confinamento e al comportamento idrodinamico dell'acquifero captato. Lo studio idrogeologico deve fornire indicazioni sugli aspetti geologici, geomorfologici ed idrologici del territorio nel quale è prevista la captazione.

Tale studio deve interessare un'area avente, indicativamente, il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di più punti di captazione, il raggio di indagine verrà valutato a partire dai punti di captazione più esterni all'area di interesse. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque considerati prioritari gli eventuali limiti idrogeologici.

Lo studio idrogeologico è schematizzato come previsto dai successivi punti.

11.1 Lineamenti geologici e geomorfologici

Vengono descritti i lineamenti geologici e geomorfologici della zona indagata, indicando i corpi idrici superficiali e precisamente laghi, fiumi, torrenti, rii, invasi e canali artificiali nonché, per quanto possibile, le eventuali interazioni con le acque captate.

La relazione in particolare deve comprendere:

- la litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico;
- la morfologia della superficie topografica con l'indicazione degli eventuali limiti geomorfologici;
- i processi geomorfici caratteristici e gli eventuali dissesti;
- fenomeni di erosione, deposito o esondazione dei corsi d'acqua ed i fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione;
- la descrizione degli usi prevalenti del suolo e la tipologia delle aree urbanizzate.

11.2 Caratterizzazione idrogeologica

a) Captazione mediante pozzi

Lo studio idrogeologico deve permettere di individuare il comportamento idrodinamico dell'acquifero soggetto a captazione.

Allo scopo occorre:

- individuare e caratterizzare la struttura e la geometria degli acquiferi interessati da captazione e/o attraversamento;
- descrivere le modalità di alimentazione degli acquiferi e definire il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea;
- verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonché fra acquiferi superficiali e profondi.
- La struttura idrogeologica deve essere schematizzata tramite sezioni idrogeologiche costruite attraverso l'ausilio di dati litostratigrafici ricavati dalla raccolta, sistemazione e analisi critica dei dati esistenti (pubblicazioni scientifiche e letteratura bibliografica) ed eventualmente da indagini dirette e indirette.
- Carte piezometriche e di soggiacenza
- Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, lo studio idrogeologico è integrato dalla definizione della piezometria e della soggiacenza della falda freatica, quando la captazione intercetta quest'ultima, o della stessa falda freatica e del sistema delle falde profonde quando si captano acquiferi profondi.
- Le carte piezometriche devono riportare le linee isopiezometriche riferite al livello del mare, le linee di flusso e gli eventuali limiti idrogeologici. Per ogni punto di misura, numerato e riferito ad un elenco inserito in relazione, dovranno essere indicati:
 - le coordinate;
 - le caratteristiche costruttive dei pozzi e/o piezometri utilizzati come punti di misura e l'acquifero cui si riferisce il dato rilevato;
 - la quota del piano campagna s.l.m.;



- la soggiacenza della falda;
- il livello piezometrico;
- la data delle misure.
- Qualora non fosse possibile effettuare le misure piezometriche degli acquiferi profondi deve esserne adeguatamente specificato il motivo.
- Sulla base di questi dati si dovrà giungere alla stima della qualità e della quantità d'acqua disponibile annualmente per lo sfruttamento.

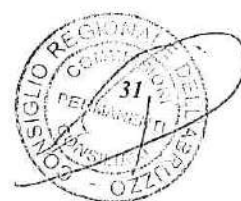
Captazione da sorgenti

Lo studio idrogeologico deve essere volto ad approfondire le seguenti conoscenze:

- la classificazione idrogeologica della sorgente (per limite di permeabilità, per soglia di permeabilità, per affioramento della superficie piezometrica);
- la tipologia dell'acquifero (fratturato, carsico, poroso, a permeabilità mista);
- l'identificazione del bacino di alimentazione della sorgente;
- la stima degli apporti meteorici che esso riceve nel tempo;
- le condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso riemersione;
- definizione del regime idrologico della sorgente (misure di portata e temperatura per un arco di tempo il più lungo possibile);
- Sulla base di questi dati si dovrà giungere alla stima della qualità e della quantità d'acqua disponibile annualmente per lo sfruttamento.

11.3 Ubicazione dei centri di pericolo

Limitatamente ai prelievi ad uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, occorre effettuare un'indagine diretta ad accertare la presenza o meno di centri di pericolo, come definiti dall'art.94 del d.lgs. 152/2006.



ALLEGATO B - Ripristino delle derivazioni d'acqua pubblica

La relazione tecnica, redatta a firma di un professionista abilitato per legge, deve contenere le informazioni ed indicazioni tecniche per la rimozione delle derivazioni d'acqua pubblica ed il ripristino dei luoghi è inviata al Servizio procedente per il nulla osta e deve contenere le informazioni di seguito descritte:

1. tipo e nome del corpo, o dei corpi idrici in cui ricade l'opera/e di derivazione;
2. numero di opere di presa, località, Comune, particella/e e l'uso;
3. corografia idonea ad individuare la localizzazione esatta delle opere di derivazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:5.000, 1: 10.000 o 1: 25.000);
4. planimetria catastale della zona, convenientemente estesa, con indicate le esatte ubicazioni delle opere di derivazione e del corso d'acqua derivato;
5. stato di fatto delle opere;
6. modalità con cui si intende smantellare le opere, compresa la gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti. I lavori dovranno garantire che la derivazione non potrà più essere utilizzata;
7. documentazione fotografica;
8. data per l'inizio lavori di dismissione delle opere di derivazione e relazione preliminare, cronoprogramma;
9. se non ancora stata fissata dovrà essere comunicata al Servizio procedente almeno 30 giorni prima di effettuare i lavori.

Al termine dei lavori il concessionario dovrà trasmettere al Servizio procedente la relazione tecnica finale.

B1 Indicazioni tecniche per la chiusura di uno o più pozzi ed il ripristino dei luoghi

I titolari di pozzi che chiedano di procedere con la chiusura di uno o più pozzi, sono tenuti agli adempimenti di seguito descritti, da realizzarsi a loro cura e spese.

La chiusura di un pozzo che emunge esclusivamente dalla falda freatica è relativamente semplice e deve mirare essenzialmente ad evitare la percolazione di eventuali inquinanti dalla superficie (piano campagna) verso la falda stessa. Più complessa è la chiusura e la messa in sicurezza di un pozzo che capta diverse falde idriche, per la necessità di isolare adeguatamente i diversi orizzonti impermeabili presenti naturalmente nel sottosuolo. È pertanto indispensabile procedere in modo da ripristinare le separazioni naturali (livelli impermeabili) ed evitare il rischio di contaminazione degli acquiferi protetti naturalmente.

Fondamentalmente risulta inoltre conoscere il contesto idrogeologico nel quale è ubicato il pozzo, individuare i principali livelli impermeabili, la loro continuità areale attraverso le stratigrafie dei pozzi vicini. Le operazioni di chiusura di un pozzo in disuso, soprattutto se emungeva da più falde separate, sono estremamente delicate e devono essere realizzate da personale qualificato al fine di evitare il rischio di contaminazione di acquiferi naturalmente protetti; a tale scopo le fasi di progettazione e realizzazione della chiusura dovrebbero essere gestite da un geologo in quanto qualificato nel campo idrogeologico.

Di seguito si propongono delle modalità diverse a seconda della tipologia del pozzo:

- **Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde (pozzi monofalda):** il titolare del pozzo deve provvedere alla rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché alla chiusura permanente dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio procedente. Motivatamente il Servizio procedente può richiedere la sigillatura definitiva dell'opera mediante:
 1. estrazione dei manufatti di emungimento (pompa, colonna di approvvigionamento, ...);
 2. riempimento del pozzo con materiale inerte (sabbia o ghiaia);
 3. realizzazione di uno strato di argilla con chiusura sommitale in cemento o, in alternativa, realizzazione di una soletta superficiale in cemento di dimensione adeguata.
- **Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde profonde (pozzi multifalda):** la chiusura del pozzo avviene sulla base di un progetto per la messa in sicurezza delle falde. Obiettivo dell'intervento è la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento di sostanze inquinanti dalla falda libera a quelle sottostanti "in



pressione” ovvero provocare la depressurizzazione dell’acquifero profondo. Il progetto, redatto da un tecnico abilitato competente per legge, dovrà contenere:

1. la successione litostratigrafica;
2. lo schema attuale del pozzo;
3. la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo all’intervento, con indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;
4. il tipo e le caratteristiche della boiaccia impiegata;
5. le modalità di iniezione;
6. le modalità di finitura dell’opera a intervento concluso.

In mancanza di dati in ordine alla successione litostratigrafica e alle caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera di captazione, il progetto dovrà ipotizzare la situazione più sfavorevole ovvero che sussistano rischi di miscelazione tra le acque della falda freatica con quelle delle falde profonde dovuti alla possibile finestratura su diversi orizzonti nonché alla mancanza di una corretta cementazione e quindi procedere conseguentemente alla predisposizione del progetto di messa in sicurezza della falda.

Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:

- a. la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
- b. l’indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità delle sostanze;
- c. le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;
- d. l’espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione siano state eseguite senza soluzione di continuità e dall’interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
- e. la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

Di seguito si propone una modalità di chiusura di un pozzo multifalda:

- estrazione dei manufatti di emungimento (pompa, colonna di approvvigionamento, ...);
- interventi nella tubazione e nell’eventuale intercapedine secondo le indicazioni di seguito riportate:

Interventi nella tubazione:

1. riempimento della tubazione con materiale inerte, salvo in corrispondenza dei principali livelli impermeabili del terreno dove dovranno essere realizzati dei setti argillosi oppure essere effettuata una opportuna cementazione; in alcuni casi l’impermeabilizzazione può essere realizzata in base alla posizione di filtri;
2. riempimento della parte sommitale della colonna con un livello di argilla e tappo di cemento finale;
3. realizzazione di una soletta superficiale di cemento (nel caso in cui non fosse già presente).

Interventi nell’intercapedine:

1. realizzazione di setti impermeabili nell’intercapedine in corrispondenza degli orizzonti impermeabili naturali utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - realizzare dei tagli nella tubazione del pozzo all’altezza dei setti impermeabili naturali con idoneo punzonatore ed iniettare la boiaccia cementizia nei tagli creati isolando, se è il caso, il tratto interessato dalla cementazione con idonei packer;
 - iniezione di boiaccia cementizia nell’intercapedine mediante l’ausilio di aste da infiggere nell’intercapedine stessa;
2. realizzazione di uno strato di argilla o limo con chiusura sommitale in cemento, si dovrà poi procedere alla creazione di una soletta superficiale in cemento di dimensione adeguata.

Nel caso in cui non sia presente intercapedine con materiale drenante (es. ghiaia) si potrà procedere con interventi solo nella tubazione.

Qualsiasi materiale utilizzato (inerte e non) deve essere scevro dalla presenza di elementi inquinanti secondo la normativa di settore vigente.



ALLEGATO C - SCHEDA I

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI IN ATTO

(Art. 7 – comma 1, art. 9 – comma 2, Art. 38 – comma 6)

(N.B. Nei casi rinnovo della concessione, cambio di titolarità della concessione e varianti alla concessione, la scheda va compilata solo nelle parti che hanno subito modifica rispetto a quella originaria.)

A. IDENTIFICAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Bacino Idrografico (denominazione)		Codice ¹	
Sottobacino (denominazione)		Codice	
Regione (denominazione)	ABRUZZO	Codice ²	
Corpo idrico (denominazione)		Codice ³	
Comune (denominazione)		Codice ⁴	
Località (denominazione)			
Derivazione (denominazione - facoltativa)		Codice ⁵	

Utilizzazione ricadente in un'area naturale protetta (ex art. 2 legge 349/91 ed ex leggi regionali in materia) e ad alto valore ambientale (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) o soggetta ai procedimenti unici Ambientali, Valutazione Impatto Ambientale (VIA) o Verifica di assoggettabilità (VA).

si ☐

no ☐

¹ Bacino Idrografico: Codice SINA

² Regione: Codice ISTAT

³ Corpo idrico: Codice attribuito dalla Regione

⁴ Comune: Codice ISTAT

⁵ Derivazione: Codice univoco attribuito dalla Regione



B. DATI AMMINISTRATIVI

Denominazione del concessionario	
Data della domanda ¹	
Autorità concedente ²	
Numero protocollo ²	
Data ²	
Data scadenza ³	
Eventuali obblighi di rilascio	
Status amministrativo della derivazione ⁴	

CLASSE DI USO	Unità di Misura	Quantità di acqua o potenza nominale o volumi in base ai quali è stabilito il canone	Canone di concessione
Consumo umano	mod		
Irriguo a bocca tassata	mod		
Irriguo a bocca non tassata	ha		
Idroelettrico ⁵	KW		
Industriale	mod ⁶		
Pescicoltura	mod		
Antincendio	mod		
Civile	mod		
Igienico	mod		
Autolavaggio	mod		
Domestico	mod		Non dovuto

¹ Data della domanda di concessione di derivazione, o di rinnovo, o di riconoscimento, o di concessione preferenziale, o di rinuncia

² I dati richiesti sono relativi all'atto amministrativo con cui è stata rilasciata o rinnovata la concessione di derivazione o con cui è stato dato corso all'istruttoria, o con cui è stata formalizzata la decadenza o il mancato rinnovo o la rinuncia.

³ Data scadenza della concessione o della licenza temporanea.

⁴ Distinguere tra: in corso di esercizio; in corso di rinnovo; in corso di istruttoria; in corso di riconoscimento; assentita non ancora in esercizio, assentita ma temporaneamente limitata o sospesa.

⁵ Al fine della determinazione della potenza nominale di un impianto idroelettrico si fa riferimento al più generale tipo di impianto, con derivazione a pelo libero, tutti gli altri tipi, più semplici, possono, in definitiva, ricondursi ad esso come casi particolari.

a) Definizioni

- H_n [m] - **Salto nominale** (definizione convenzionale): dislivello fra i "peli morti" subito a monte della condotta forzata (cioè nella vasca di carico) e subito a valle del condotto in pressione che segue la macchina (cioè all'inizio del canale di restituzione);
- $\gamma = \rho g$ [m⁻³] - **Peso specifico**: peso dell'unità di volume, in cui:
 - ρ [Kg m⁻³] - **Densità**: massa contenuta nell'unità di volume pari a 1000 kg m⁻³;
 - g [m s⁻²] - **Modulo dell'accelerazione di gravità**. Nel territorio italiano può assumersi il valore costante di 9,806 m s⁻²;
- P_n - **Potenza nominale**: potenza calcolata mediante il salto nominale;

b) Formula da utilizzare per il calcolo della potenza nominale: $P_n = \gamma Q H_n$ [W]

⁶ Per l'uso industriale il mod equivale a 3.000.000 di metri cubi annui.



DATI TECNICI**C1. GENERALITÀ**

Numeri dei punti di presa	
Numero dei punti di restituzione	
Caratteristiche della derivazione distinguendo tra piccola derivazione e grande derivazione	

C2. OPERA DI PRESA¹

Presca (denominazione)		Codice ²											
---------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Provenienza delle acque derivate ³	
Portata media annua di derivazione ⁴	
Volume annuo di derivazione ⁴	
Portata massima di derivazione ⁴	
Eventuale portata minima di rispetto (MDV) ⁵	
Caratteristiche tecniche dell'opera di derivazione ⁶	
Presenza di strumenti di misura e loro conformità rispetto ai requisiti definiti dalla Regione ⁷	
Altre informazioni	

Distribuzione delle portate medie e massime di derivazione⁴ nel periodo di riferimento (nel caso di concessioni di portate variabili nel corso dell'anno):

ELEMENTI CARATTERISTICI	PERIODO DI RIFERIMENTO: _____												
	VALORE MEDIO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q_{med} (m ³ /s)													
Q_{max} (m ³ /s)													

¹ Nel caso la concessione preveda più punti di presa, compilare la scheda per ogni punto.

² Inserire il codice identificativo per ogni punto di presa definito dalla regione

³ Specificare se da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da corpo idrico sotterraneo, da sorgente, da riutilizzo di acque reflue depurate, ecc.

⁴ Le informazioni vanno desunte dal disciplinare e devono rispondere alle indicazioni contenute nell'Appendice dell'ABDAC PDAG3, che con Portata media annua (Q_m) intende il valore ottenuto considerando il volume richiesto in concessione calcolato come segue: $Q_m = V / (365 \times 24 \times 3,6)$ e con Portata massima di esercizio (Q_{max}) s'intende la portata prelevata per il periodo di esercizio. I valori massimi indicati per la portata di esercizio non riguardano i prelievi ad uso idropotabile.

⁵ Portata di Minimo Deflusso Vitale, intesa quale portata da garantire immediatamente a valle dell'opera di derivazione.

⁶ In particolare occorre specificare:

- nel caso di acque superficiali, se la derivazione è ad acqua fluente o con invaso, indicando, in presenza di acque invase, la capacità utile del serbatoio di regolazione;
- nel caso di acque sotterranee, i caratteri idrogeologici dell'acquifero interessato.

⁷ Gli strumenti di misura si riferiscono sia alle portate derivate che alle portate rilasciate a valle dell'opera di presa per garantire il Minimo Deflusso Vitale.



C4. OPERA DI RESTITUZIONE¹

Restituzione (denominazione)		Codice ²							
Modalità con cui avviene la restituzione									
Portata media annua di restituzione ³									
Volume annuo di restituzione ³									
Portata minima di restituzione ³									
Eventuale portata minima di restituzione ³									
Presenza di strumenti di misura e loro conformità rispetto ai requisiti definiti dalla Regione									
Altre informazioni									

Distribuzione delle portate medie e minime di restituzione³ nel periodo di riferimento (nel caso di concessioni di portate variabili nel corso dell'anno):

ELEMENTI CARATTERISTICI	PERIODO DI RIFERIMENTO: _____												
	VALORE MEDIO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q_{med} (m ³ /s)													
Q_{min} (m ³ /s)													

C5. CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE ACQUE RESTITUITE

Indicare le eventuali sostanze presenti nell'acqua restituita e che alterano le caratteristiche delle acque prelevate

NOME DELLA SOSTANZA	VALORI LIMITE EMISSIONE	
	PERIODO DI RIFERIMENTO: _____	
	Concentrazione (mg/l)	Quantità scaricata per unità di tempo (massa di sostanza/anno)

¹ Nel caso la concessione preveda più punti di restituzione, compilare la scheda per ogni punto.

² Inserire il codice identificativo per ogni punto di restituzione definito dalla Regione.

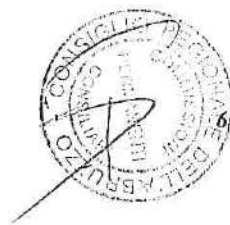
³ Le informazioni vanno desunte dal disciplinare di concessione.

C6. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL PUNTO DI RESTITUZIONE

UTENTE: _____
 OGGETTO: _____
 CODICE UNICO _____

COORDINATE GEOGRAFICHE (TAVOLETTE I.G.M.I.1:25.000)	Foglio I.G.M.I.
	Quadrante (I, II, III, IV)
	Settore 8 (NE, SE, NO, SO)
	Latitudine (°, ', ")
	Longitudine (°, ', ")

COORDINATE METRICHE	UTM WGS84	UTM ED50
	Fuso 33	
	Coordinata X	
	Coordinata Y	
	GAUSS-BOAGA	
Fuso Est		
Coordinata X		
Coordinata Y		



C. MONITORAGGIO DELLA DERIVAZIONE**D1. OPERA DI PRESA¹**

Presa (denominazione)		Codice ²											
Portata media annua effettivamente derivata													
Volume annuo effettivamente derivato													
Portata massima annua effettivamente derivata													

Distribuzione delle portate medie e mensili e massime mensili effettivamente derivate nel periodo di riferimento:

ELEMENTI CARATTERISTICI	PERIODO DI RIFERIMENTO: _____												
	VALORE MEDIO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
$Q_{med} (m^3/s)$													
$Q_{max} (m^3/s)$	###												
$Q_{min} (m^3/s)$	###												

D2. OPERA DI RESTITUZIONE³

Restituzione (denominazione)		Codice ⁴											
Portata media annua effettivamente restituita													
Volume annuo effettivamente restituito													
Portata massima annua effettivamente restituita													

Distribuzione delle portate medie e mensili e massime mensili effettivamente restituite nell'anno solare:

ELEMENTI CARATTERISTICI	PERIODO DI RIFERIMENTO: _____												
	VALORE MEDIO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
$Q_{med} (m^3/s)$													
$Q_{max} (m^3/s)$	###												
$Q_{min} (m^3/s)$	###												

¹ Nel caso la concessione preveda più punti di presa, compilare la scheda per ogni punto.

² Inserire il codice identificativo per ogni punto di presa definito dalla regione

³ Nel caso la concessione preveda più punti di restituzione, compilare la scheda per ogni punto.

⁴ Inserire il codice identificativo per ogni punto di restituzione definito dalla regione

